

Vincolo sportivo e indennità di formazione

I regolamenti federali alla luce della
sentenza Bernard

a cura di

MICHELE COLUCCI - MARIA JOSÉ VACCARO

con la partecipazione di

**PAOLO AMATO - FELICE ANTIGNANI - MARIO CALENDÀ -
IMMACOLATA MARIA CIARLETTA - FRANCESCO CONTATORE -
LORENZO CUOMO - ROLANDO FAVELLA - FILOMENA FOCCILLO -
ANTONELLA FRATTINI - FRANCESCO LUCREZIO MONTICELLI -
GIAMPIERO PASTORE - ALESSIO PISCINI - ANDREA SCARANO -
GIUSEPPE SILVESTRO - SONIA SINISCALCO**

2010

INDICE

NOTA SUGLI AUTORI	9
PREFAZIONE	11
INTRODUZIONE	
<hr/>	
DA <i>BOSMAN</i> A <i>BERNARD</i> UN PERCORSO NON ANCORA CONCLUSO di <i>Maria Josè Vaccaro</i>	15
CAPITOLO I	
<hr/>	
LA SENTENZA <i>BERNARD</i> DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: ANALISI E PROSPETTIVE di <i>Michele Colucci</i>	31
CAPITOLO II	
<hr/>	
IL VINCOLO SPORTIVO E LE INDENNITÀ DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO NEL SETTORE CALCISTICO ALLA LUCE DEL- LA SENTENZA <i>BERNARD</i> : IL FINE CHE NON SEMPRE GIUSTIFICA I MEZZI di <i>Paolo Amato</i>	51
CAPITOLO III	
<hr/>	
IL VINCOLO SPORTIVO NEL BASEBALL di <i>Giuseppe Silvestro</i>	97
CAPITOLO IV	
<hr/>	
GLI EFFETTI DELLA SENTENZA <i>BERNARD</i> SULLE NORMATIVE DELLA FEDERCICLISMO di <i>Rolando Favella</i>	113
CAPITOLO V	
<hr/>	
IL VINCOLO SPORTIVO NELLA GINNASTICA di <i>Sonia Siniscalco</i>	135

CAPITOLO VI

IL VINCOLO SPORTIVO NELLE DISCIPLINE AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO di <i>Filomena Focillo</i>	149
--	-----

CAPITOLO VII

IL VINCOLO SPORTIVO NEL NUOTO di <i>Francesco Contatore</i>	161
--	-----

CAPITOLO VIII

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLACANESTRO di <i>Andrea Scarano</i>	181
---	-----

CAPITOLO IX

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLAMANO di <i>Mario Calenda</i>	209
--	-----

CAPITOLO X

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLAVOLO di <i>Immacolata Maria Ciarletta</i>	255
---	-----

CAPITOLO XI

IL VINCOLO SPORTIVO NEL PUGILATO di <i>Francesco Lucrezio Monticelli</i>	275
---	-----

CAPITOLO XII

IL VINCOLO NEL RUGBY di <i>Lorenzo Cuomo</i>	285
---	-----

CAPITOLO XIII

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA SCHERMA di <i>Giampiero Pastore</i>	301
--	-----

CAPITOLO XIV

COME ABOLIRE IL VINCOLO SPORTIVO E VIVERE FELICI: IL SINGOLARE CASO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI NEL PANORAMA SPORTIVO ITALIANO di <i>Alessio Piscini</i>	311
--	-----

CAPITOLO XV

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE SUL TENNIS di <i>Felice Antignani</i>	325
BIBLIOGRAFIA	339

ALLEGATO I

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 16 MARZO 2010 <i>OLYMPIQUE LYONNAIS SASP C. OLIVIER BERNARD E NEW CASTLE UFC</i>	349
---	-----

ALLEGATO II

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE	363
--	-----

ALLEGATO III

TABELLA SINOTTICA	381
-------------------------	-----

NOTA SUGLI AUTORI

Paolo Amato – Avvocato, Associato dello Studio Legale Monaco (Roma - Milano), Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l'Università degli Studi di Trento, consulente dell'Associazione Italiana Calciatori, socio fondatore e segretario generale dello *Sports Law and Policy Centre*.

Felice Antignani – Associato dello Studio Legale Monaco (Roma), LL.M. in *International Sport Law* presso l'*Instituto Derecho y Economía* di Madrid.

Mario Calenda – Avvocato, specializzato in Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo, consulente della Regione Campania per la IV Commissione Consiliare, nonché docente a contratto in materia di Diritto Processuale Civile e in materia di Deontologia presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università degli Studi di Salerno.

Imma Ciarletta – Avvocato, Dottore di ricerca in Comparazione e Diritti della Persona, e titolare dell'assegno di ricerca sulle Discriminazioni indirette dei lavoratori comunitari presso la Cattedra di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Salerno.

Michele Colucci – Professore di *International and European Sports Law* presso l'Università di Tilburg (Paesi Bassi); è avvocato e membro della *FIFA Dispute Resolution Chamber*; fondatore e direttore della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, socio fondatore e presidente dello *Sports Law and Policy Centre*.

Francesco Contatore – Membro del comitato di redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*.

Lorenzo Cuomo – Avvocato e Professore a contratto presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell'Università degli Studi di Salerno.

Rolando Favella – Associato presso lo Studio Legale Monaco (Roma) e dottorando di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica presso l'Università di Udine.

Filomena Focillo – Avvocato, Dottore di ricerca, e Professore a contratto di diritto del lavoro nella pubblica amministrazione presso l'Università degli Studi di Salerno.

Antonella Frattini – Socio fondatore dello *Sports Law and Policy Centre* e assistente di redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*.

Francesco Lucrezio Monticelli – Membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport.

Giampiero Pastore – Avvocato, atleta della nazionale italiana di scherma e consigliere federale della Federazione Italiana Scherma (FIS).

Alessio Piscini – Avvocato del Foro di Firenze; fiduciario Associazione Italiana Calciatori; Giudice Unico Regionale Toscana Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); Consigliere del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).

Andrea Scarano – Avvocato, Dottore di ricerca in Comparazione e Diritti della Persona, titolare di Borsa post-dottorato, nonché cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Salerno.

Giuseppe Silvestro – consulente legale d'impresa presso la *Luiss Business School* e collaboratore della Cattedra di Diritto Fallimentare presso l'Università degli Studi di Salerno.

Sonia Siniscalco – Avvocato del Foro di Salerno e giudice Federazione Ginnastica Italiana.

Maria José Vaccaro – Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno.

PREFAZIONE

Il 16 marzo 2010, nel caso *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla delicata questione dello *status* e dei trasferimenti dei giovani di serie da uno Stato membro all'altro, nonché del pagamento dell'indennità di formazione e di addestramento nel mondo dello sport.

La sentenza *Bernard* è di particolare importanza poiché rappresenta la prima decisione emanata dalla Corte di Giustizia a seguito dell'espresso riconoscimento, nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, della specificità dello sport e della competenza delle Istituzioni Europee ad adottare azioni positive in tale settore; essa, inoltre, desta particolare interesse perché si inserisce nel quadro giuridico già delineato dagli stessi Giudici di Lussemburgo con la sentenza *Bosman*, a seguito della quale le Federazioni sportive furono costrette a modificare i propri regolamenti nella parte relativa alle quote di atleti tesserabili e ad abolire le indennità di trasferimento per i calciatori professionisti a fine contratto.

Con riferimento al caso di specie, la sentenza *Bernard* ha sancito il principio secondo cui le società calcistiche possono richiedere il pagamento di un'indennità per i giovani giocatori di cui abbiano curato la formazione, nell'ipotesi in cui gli atleti sottoscrivano il primo contratto da professionista con una società diversa da quella che li ha formati.

Tuttavia – ed è questo, forse, il principio più importante espresso dalla Corte di Giustizia – l'importo di detta indennità dovrà essere determinato tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dalle società ai fini della formazione tanto dei futuri giocatori professionisti, che lasciano la società di appartenenza per trasferirsi altrove, tanto di coloro che – cresciuti nel vivaio della medesima società – non lo diverranno mai.

L'attuazione pratica di questo principio, a livello nazionale, sarà problematica visto che nel rispetto dell'autonomia delle singole federazioni e, in ossequio al principio della specificità dello sport, l'indennità di formazione è regolamentata in maniera differente per ogni singola disciplina sportiva.

In questo contesto, a soli due mesi dalla pubblicazione della sentenza *Bernard*, gli autori del presente volume hanno analizzato i vari regolamenti federali e, in particolare, la disciplina dell'indennità di formazione e quella del vincolo sportivo, alla luce del diritto interno e del diritto europeo, cercando di evidenziarne le principali caratteristiche e gli eventuali profili di criticità o di illegittimità.

L'opera mira difatti ad individuare le eventuali prospettive di riforma delle norme rilevanti delle singole federazioni nazionali, le quali saranno inevitabilmente tenute a confrontarsi con i principi emersi nella sentenza *Bernard*, adeguando la normativa da esse adottata in materia, al pari di quanto già accaduto all'indomani della sentenza *Bosman*.

In tal senso, speriamo che il presente volume possa diventare uno strumento utile per avvocati e studiosi, ma anche per i rappresentanti di federazioni, leghe, società sportive e sindacati.

Infine, l'opera è stata pubblicata in tempi brevissimi grazie alla proficua collaborazione dello *Sports Law and Policy Centre* e, in particolare, alla preziosa opera di revisione redazionale da parte di Antonella Frattini.

Gli autori sono stati davvero encomiabili per l'impegno profuso e per il livello di approfondimento dei singoli contributi: a tutti loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.

Bruxelles – Salerno, 16 maggio 2010

Michele Colucci

Maria José Vaccaro

INTRODUZIONE

DA BOSMAN A BERNARD UN PERCORSO NON ANCORA CONCLUSO

di *Maria José Vaccaro**

Risale agli inizi del XX secolo, parallelamente allo sviluppo dello sport professionistico, lo spostamento dell'attenzione degli studiosi verso il concetto di dilettantismo sportivo, di cui lo stesso De Coubertin – studioso e padre delle moderne Olimpiadi – si è sempre rifiutato di fissare una nozione, considerandolo piuttosto come un sentimento,¹ una religione.²

Solo nel 1925, dopo l'abbandono della presidenza del CIO, egli elaborò la ben nota definizione di dilettante, identificato come colui che per piacere e per distrazione, o per il proprio benessere fisico e morale, si dà e si è sempre dato alla pratica sportiva senza ricavarne alcun profitto materiale, direttamente o indirettamente e secondo le regole della federazione internazionale dello sport da lui praticato.

Considerata l'applicabilità dei principi di diritto del lavoro esclusivamente nei confronti degli sportivi professionisti, sancita a seguito della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché della sentenza Bosman,³ appare di tutta evidenza come, proprio per la sfumatezza dei contorni che connotano il concetto, la nozione stessa di dilettante si sia rivelata non adeguata alla regolamentazione del fenomeno “lavoro sportivo”. Un fenomeno in cui il concetto stesso di dilettantismo, quale svolgimento di attività sportiva per mero scopo ludico, per raggiungere il fine di migliorare il proprio benessere psico-fisico, ha oggi abbandonato ampi spazi dell'attività sportiva (olimpiadi comprese, ove, anche se risulta vietata ogni forma di ricompensa finanziaria per le prestazioni fornite nel corso della manifestazione, è stato rimosso

* Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Salerno. L'autore ringrazia il Dott. Andrea Scarano per la preziosa collaborazione.

¹ MAYER, *À travers les anneaux olympiques*, Genève, 1960, 53.

² P. DE COUBERTIN, *Memorie Olimpiche*, Mondadori, Milano, 2003, 95: «Per me lo sport era una religione con chiesa, dogmi, culto, ma soprattutto sentimento religioso, e mi sembrava infantile collegare tutto ciò al fatto che un atleta potesse aver ricevuto un pezzo da cento».

³ Corte di Giustizia Europea, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 541.

il limite della partecipazione aperta ai soli atleti dilettanti⁴), pervadendo con l'onerosità ampia parte della pratica sportiva dilettantistica, rendendo così ulteriormente complessa l'individuazione della linea di demarcazione dal professionismo.

Ciò tanto più ove si concordi, come pare ragionevole fare, con quella parte di dottrina⁵ e di giurisprudenza comunitaria⁶ secondo cui l'onerosità del rapporto sussiste non solo quando sia prevista una retribuzione in denaro o in natura, ma quante volte il soggetto a favore del quale viene prestata l'attività lavorativa si obblighi ad una prestazione comunque economicamente valutabile.

Proprio l'ambiguità della tradizionale nozione di dilettantismo sportivo⁷ può essere di fatto considerata, a causa delle profonde conseguenze che essa ha ingenerato, il punto di partenza per l'esame delle problematiche sottese alla recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE, la sentenza *Bernard* del 16 marzo 2010 *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*.⁸ Con tale sentenza la Corte è tornata ad occuparsi, di calcio e del rispetto della libera circolazione dei lavoratori a quindici anni di distanza dalla ricordata sentenza *Bosman* la quale, come è noto, ha affermato l'illegittimità, per contrasto con l'art. 45 TFUE (ex art. 39 CE), dell'indennità prevista nel caso di passaggio degli sportivi professionisti da una società ad un'altra.

Il principio stesso della libera circolazione, unitamente alle necessità di assicurare agli sportivi dilettanti – specie minorenni – una formazione professionale adeguata e di preservare il ruolo dello sport nel contesto sociale ed economico dell'Unione, hanno costituito la *ratio* ispiratrice della sentenza “Bernard”.

Se è vero, ha chiarito la Corte di Giustizia, che una previsione nazionale del tenore di quella francese⁹ risulta ostativa all'esplicazione del principio di libera

⁴ Cfr. art. 45 della Carta olimpica, in particolare il punto 4 del Testo di applicazione. Da tale disposizione si evince come la distinzione tra atleti dilettanti e professionisti non abbia rilievo ai fini della partecipazione ai giochi olimpici e, seppur in modo implicito, viene ammessa la possibilità che un atleta dilettante, al di fuori delle Olimpiadi, sia remunerato per l'attività svolta.

⁵ M. PERSIANI, in Nuove leggi civ., 1982, 568.

⁶ In tal senso v. sentenza *Steymann*, 5 ottobre 1988, causa 196/87, in *Raccolta*, 3205; sentenza *Aegate*, 14 dicembre 1989, causa 3/87, *ivi*, 1989, 4459.

⁷ Per un'ampia riconsiderazione del concetto del dilettantismo sportivo, BARBARITO MARANI TORO, *Sport*, in voce del *Novissimo digesto*, 1971, XVIII, 51 ss..

⁸ Corte di Giustizia, causa C-325/08, non ancora pubblicata in *Raccolta*. Ricordiamo come la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del principio della libera circolazione dei lavoratori con una disposizione di diritto nazionale (segnatamente della federazione giuoco calcio francese), in forza della quale un calciatore “*joueur espoir*” si rende passibile di condanna ad un risarcimento danni nel caso in cui, al termine del proprio periodo di formazione, questi sottoscriva un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea.

⁹ All'epoca dei fatti della causa principale, l'assunzione di giocatori di calcio era disciplinata, in Francia, dalla Carta avente carattere di contratto collettivo. Il titolo III, capitolo IV, di detta Carta riguardava la categoria dei “*jeune espoir*” (in prosieguo: i giocatori «promessa»), vale a dire i giocatori di età compresa tra i 16 e i 22 anni e assunti da una società calcistica professionistica,

circolazione dei lavoratori, è altresì vero che l'incentivazione del reclutamento e della formazione di giovani atleti professionisti, attraverso la previsione di un indennizzo per la società che li ha formati, costituisce un obiettivo legittimo, anche in considerazione della funzione sociale ed educativa dello sport, a condizione che siffatto sistema sia effettivamente idoneo a conseguire l'obiettivo indicato, non andando al di là di quanto necessario al fine del suo conseguimento.

Ciò che emerge con forza, sin da un primo raffronto della pronuncia in esame con i precedenti giurisprudenziali della Corte, emblematicamente rappresentati dalla sentenza Bosman (oltre che dalle successive sentenze Deliège¹⁰ e Lehtonen¹¹), è che essa ha dato ingresso, attraverso la sua motivazione, ad un elemento di rottura rispetto al passato: un elemento in grado di indirizzare la giurisprudenza europea – ed, in prospettiva, la giustizia nazionale – verso un nuovo orientamento di settore, non più ineluttabilmente influenzato dal diritto alla concorrenza, dal libero mercato e dalla tutela di interessi economici,¹² ma proteso verso un'analisi dello sport operata nel rispetto della sua funzione socio-educativa.

Proprio il nuovo percorso interpretativo ha consentito ai giudici della sentenza Bernard di risolvere il bilanciamento degli interessi in gioco, rispondendo al primo – e più importante – quesito pregiudiziale ad essi posto,¹³ attraverso il riconoscimento dell'ammissibilità di una compressione della libertà di circolazione (certamente limitata dalla previsione di un'indennità di formazione), in nome del superiore obiettivo dell'incoraggiamento dell'ingaggio e della formazione dei giovani atleti.

La Corte è addivenuta, infatti, alla declaratoria di legittimità della previsione di un'indennità di preparazione, nell'interesse di quelle società che, investendo nell'educazione e nell'addestramento dei giovani atleti, rivestono importanza

nell'ambito di un contratto a tempo determinato, in qualità di giocatori in formazione. La Carta obbligava il giocatore «promessa», nel caso in cui la società che ne aveva curato la formazione glielo imponesse, a sottoscrivere, in esito alla formazione, il suo primo contratto di giocatore professionista con la società medesima. A tal riguardo, l'art. 23 della Carta, nel testo applicabile ai fatti della causa principale, prevedeva quanto segue: «Alla normale scadenza del contratto [del giocatore “promessa”], la società può esigere dalla controparte la sottoscrizione di un contratto come calciatore professionista».

¹⁰ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C 51/96 e C 191/97, *Deliège*, Raccolta, 1999, I 2549.

¹¹ Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, causa C 176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, Raccolta, 1999, I 2681.

¹² Cfr. M. COLUCCI, *La sentenza «Bernard» della Corte di Giustizia: analisi e prospettive*, cap. I della presente opera. Secondo l'autore la mancata valutazione operata in base al diritto alla concorrenza può forse trovare giustificazione nella «Carta dei calciatori professionisti francese», alla quale, pur essendo un regolamento federale, era stato riconosciuto, da parte della Corte di Cassazione francese, il rango di contratto collettivo (dunque, in quanto tale, insuscettibile di analisi se non sotto il profilo della libera circolazione) o, più semplicemente, nel fatto che la questione non era stata posta alla Corte alla luce degli artt. 101 e 102 TFUE.

¹³ Se il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'[art. 39 CE] osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza del quale un giocatore “promessa” che, al termine del proprio periodo di formazione, sottoscriva un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea si rende passibile di condanna ad un risarcimento danni.

LA SENTENZA *BERNARD* DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ANALISI E PROSPETTIVE

di *Michele Colucci**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Genesi e contesto storico – 2. I fatti all’origine della controversia – 3. La (mancata) analisi della Corte – 4. L’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione e sue giustificazioni – 5. Come stabilire i costi relativi alla formazione? – 6. L’indennità di formazione nel regolamento FIFA – 7. Le «potenziali» implicazioni delle questioni pregiudiziali sul rapporto di lavoro in generale – 8. L’impatto sulla disciplina del vincolo sportivo italiano – Conclusioni: la sentenza *Bernard*, un’opportunità per tutti!

Introduzione

Per la prima volta il 16 marzo 2010 la Corte di Giustizia nel caso *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*¹ (di seguito *Bernard*) ha emanato una sentenza in materia di sport sulla base dell’art. 165 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito *TFUE*).

Finalmente la specificità dello sport – qualunque sia il significato che ad essa si voglia attribuire² – è stata riconosciuta in una fonte primaria di diritto europeo.

Infatti a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, con l’art. 165 TFUE, paragrafo 2, l’Unione ha la competenza a «*promuovere i profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture*

* Professore di *International and European Sports Law*, Università di Tilburg (Paesi Bassi). Avvocato e membro della *FIFA Dispute Resolution Chamber*. Fondatore, Direttore della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*. E-mail: info@colucci.eu.

¹ Corte di Giustizia Europea, sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Sports Law and Policy Centre, vol. 6, n. 1, 2010, 141-152.

² Cfr. M. COLUCCI, *Sport in the EU Treaty: in the name of Specificity and Autonomy*, in *The Future of Sports Law in the European Union: Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper*, (a cura di R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx), luglio 2008, Kluwer Law International, 21-35; J. ZYLBERSTEIN, *The Specificity of Sport: a concept under threat*, in *The Future of Sports Law in the European Union: Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper*, (a cura di R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx), luglio 2008, Kluwer Law International, 95-106.

fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».

Così la specificità che, in passato, era stata menzionata solo nel Trattato di Amsterdam con una dichiarazione dal mero valore politico³ e nelle Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Nizza nel 2000,⁴ riveste ora un valore giuridico vincolante.

Lo stesso articolo 165 TFUE, paragrafo 4, crea finalmente la base per una vera e propria politica europea sullo sport laddove afferma che «*il Parlamento europeo e il Consiglio, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, mentre il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni*».

A distanza di poco più di 15 anni dalla sentenza *Bosman*⁵ in cui la Corte dichiarava l'illegittimità dell'indennità di trasferimento e delle quote dei calciatori provenienti da Paesi europei nei vari campionati nazionali, nel caso *Bernard* i giudici di Lussemburgo si sono pronunciati sull'indennità di formazione degli atleti alla luce del principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.

Essi hanno emanato una sentenza che – a seconda dei punti di vista – potrebbe definirsi equilibrata ma anche ambigua nel difficile tentativo di contemperare le esigenze (di tipo finanziario e sportivo) delle società di calcio incoraggiandole a cercare e a formare calciatori di talento, da una parte, e quello di garantire ai calciatori le libertà previste nel Trattato, dall'altra.

La Corte ha deciso che, tenuto conto anche della specificità dello sport, i costi per la formazione degli atleti devono riflettere quelli effettivi sostenuti dalle società.

Si tratta di un principio generale che – è bene sottolinearlo sin da subito – deve essere implementato nella legislazione di tutti gli Stati dell'Unione e, soprattutto, nei regolamenti di ogni federazione sportiva a livello internazionale e nazionale.

Esso avrà sicuramente un impatto importante nell'ordinamento italiano poichè la situazione di *Bernard* è paragonabile a quello di un calciatore «giovane di serie», soggetto al «vincolo sportivo»,⁶ o a un dilettante, che voglia cambiare squadra.⁷

Di seguito verranno analizzati brevemente i fatti all'origine della controversia,

³ Trattato di Amsterdam, Dichiarazione n. 29 sullo Sport, *Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997*, I-144.

⁴ Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Nizza nel 2000, Allegato IV, disponibile *on line* all'indirizzo web www.europarl.europa.eu/summits/nice2_it.htm (5 maggio 2010).

⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C 415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e a. – Jean-Marc Bosman*, in *Raccolta*, 1995, I 4921; Per un'analisi approfondita della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea cfr. M.J. VACCARO, *Livelli normativi e fenomeno migratorio*, Giappichelli, Torino, 2008, 44.

⁶ Per un'analisi dettagliata sul vincolo sportivo cfr. P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, capitolo II della presente opera.

⁷ In particolare per un'analisi del regime giuridico del vincolo sportivo nelle federazioni dilettantistiche cfr. F. CONTATORE, *Il vincolo sportivo nel Nuoto*, nella presente opera.

il ragionamento seguito della Corte e dall'Avvocato Generale Eleanor Sharpston,⁸ richiamando laddove opportuno la sentenza *Bosman* e le conclusioni dell'Avvocato Generale Otto Lenz⁹ dal momento che tanti sono i punti in comune fra i due casi.

Infine, si cercherà di comprendere quale potrà essere il possibile impatto del principio sull'assetto normativo interno delle varie federazioni sportive internazionali e nazionali, e quale il ruolo di tutte le parti interessate (istituzioni, federazioni, leghe, società, sindacati) nel definire l'indennità di formazione.

1. *Genesi e contesto storico*

Per poter meglio rendersi conto della portata della sentenza occorre capire la sua genesi, il momento storico nonché il contesto in cui essa è stata emanata.

Dopo la sentenza *Bosman*¹⁰ il mondo dello sport è stato stravolto: le federazioni sono state costrette a modificare i propri regolamenti per adeguarli ai principi europei, le società hanno dovuto imparare a sopravvivere (e sono sopravvissute!) senza gli introiti garantiti dall'indennità di trasferimento. Dopo quell'intervento deciso e, per certi versi rivoluzionario, della Corte di Giustizia sul mondo dello sport, l'autonomia e la specificità sono diventate le rivendicazioni principali di tutte le organizzazioni sportive a livello europeo.¹¹

Le federazioni e le leghe sono "autonome" nel senso che esse godono di discrezionalità nella gestione della propria organizzazione e nella redazione delle regole del gioco cui fanno riferimento. Tuttavia è da sottolineare che la loro autonomia è «condizionata» poichè è soggetta al rispetto delle norme di diritto nazionale e di diritto comunitario.

Peraltro tale autonomia era stata già accettata dal Consiglio europeo nella Dichiarazione di Nizza del 2000¹² e dalla Corte di Giustizia che, nella sentenza *Deliège*,¹³ riconosceva alle federazioni le conoscenze e l'esperienza necessarie per emanare delle norme sportive.

L'autonomia seppur condizionata al rispetto di libertà fondamentali è

⁸ Corte di Giustizia, Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston, presentate il 16 luglio 2009, Causa C 325/08, *Olympique Lyonnais c. Olivier Bernard e Newcastle United*, allegato II della presente opera.

⁹ Corte di Giustizia, Conclusioni dell'avvocato generale Carl Otto Lenz del 20 settembre 1995, Causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA c. Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) c. Jean-Marc Bosman*, in *Raccolta 1995*, I-4921.

¹⁰ Corte di Giustizia, *Bosman*, cit.

¹¹ M. COLUCCI, *L'Union européenne et le sport: au-delà du Livre Blanc*, in *Revue du Droit de L'Union Européenne*, Editions Clément Juglar, 3-2007, 633.

¹² Consiglio Europeo, Dichiarazione sullo sport, cit., punti 7-10. In particolare, i capi di Stato e di Governo degli Stati membri riconoscevano il diritto delle associazioni sportive a organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative e nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi.

¹³ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, in *Raccolta*, 1999, I-2549, Punto 68.

ovviamente correlata alle caratteristiche e alle funzioni proprie dello sport che lo differenziano da altri settori e che ne costituiscono i tratti «specifici»;¹⁴ l'Unione da parte sua ne ha sempre tenuto conto [...] *al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale*".¹⁵

In passato, però, non essendovi un articolo sullo sport nel Trattato, le istituzioni europee hanno valutato le regolamentazioni sportive esclusivamente alla luce delle regole di diritto comune del mercato interno. Un'analisi attenta della giurisprudenza della Corte di Giustizia mostra come da sempre essa abbia emanato le proprie sentenze a tutela delle libertà e dei diritti sanciti dal Trattato, prendendo in considerazione la specificità dello sport.¹⁶

Così in alcuni casi essa non ha esitato a riconoscere la legittimità di alcune regolamentazioni sportive alla luce del diritto comunitario, in ragione del loro contenuto, del fine perseguito e del loro carattere "puramente sportivo".¹⁷

Tuttavia un nuovo indirizzo interpretativo è emerso con la sentenza *Meca Medina*,¹⁸ nella quale la Corte ha affermato che anche una regolamentazione puramente sportiva, come quella in materia di antidoping, è da considerarsi in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con le norme disciplinanti la concorrenza, qualora le sanzioni da essa previste non siano giustificate e proporzionate all'obiettivo perseguito.

A seguito di questa giurisprudenza e di fronte alla richiesta di maggiore chiarezza giuridica,¹⁹ la Commissione europea ha pubblicato il Libro Bianco sullo

¹⁴ La Commissione ne ha individuate cinque: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età (funzione educativa); l'attività fisica rappresenta un'occasione di migliorare la salute dei cittadini e di lottare in modo efficace contro alcune malattie, quali le affezioni cardiache o il cancro; può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata (funzione di sanità pubblica); lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso di alcol o l'assunzione di stupefacenti; lo sport può contribuire all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (funzione sociale); la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvi meglio, e, per quanto riguarda l'ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace (funzione culturale); la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo (funzione ludica). Commissione europea, *Evoluzione e prospettive dell'azione comunitaria nel settore dello sport*, documento di lavoro dei servizi della Commissione (1998), disponibile *on line* all'indirizzo web http://ec.europa.eu/sport/action_sports/historique/docs/doc_evol_it.pdf (consultato il 30 aprile 2010).

¹⁵ Consiglio europeo, Dichiarazione di Nizza, cit., punti 7-9.

¹⁶ M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 15-33.

¹⁷ M. COLUCCI, *ibidem*.

¹⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, Causa C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2006, I-6991.

¹⁹ G. INFANTINO, *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport*, disponibile *on line* all'indirizzo web http://it.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480395_DOWNLOAD.pdf, (consultato il 30 aprile 2010).

Sport al fine di proporre idee per azioni comunitarie e fornire linee guida per gli operatori del settore. In esso, per la prima volta, si trova la definizione della «specificità» dello sport che, secondo la Commissione, può essere vista sotto due angolazioni, ovvero:

« – la specificità delle attività e delle regole sportive, come le gare distinte per uomini e donne, la limitazione del numero di partecipanti alle competizioni e la necessità di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo, nonché di mantenere un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni;
– la specificità della struttura sportiva, che comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, una struttura a piramide delle gare dal livello di base a quello professionistico di punta e meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e operatori, l'organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport».

Particolarmente forte, poi, è la posizione della Commissione quando ritiene che la specificità dello sport «continuerà a essere riconosciuta, ma non può essere intesa in modo da giustificare un'esenzione generale dall'applicazione del diritto dell'UE».²⁰

Il Libro Bianco, ad ogni modo, ha un valore politico importante ma non può essere considerato un atto giuridico né tantomeno potrà servire di per sé come strumento per creare nuove norme in questa materia. Infatti, dal 2006 in poi, le federazioni sportive internazionali hanno intensificato l'attività di lobbying al fine di vedere riconosciute le «caratteristiche specifiche» dello sport come fonte di diritto primario europeo; obiettivo raggiunto con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel novembre 2009.

Dopo appena dopo due mesi, nel gennaio 2010, il Movimento Olimpico Internazionale e le maggiori federazioni sportive hanno adottato una «posizione comune sul concetto di specificità alla luce del Trattato».²¹

In esso le parti hanno sostenuto il loro ruolo fondamentale nell'identificazione delle regole «specifiche» allo sport e, per questo stesso motivo, di loro competenza esclusiva; ovviamente, le norme sull'indennità di formazione erano fra quelle.

²⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco sullo Sport*, 2007, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, par. 4.1.

²¹ Olympic Movement, Common position of the Olympic and Sports Movement on the implementation of the new Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) on sport (Lisbon Treaty) pubblicato *on line* all'indirizzo web www.euoffice.euolympic.org/cms/getfile.php?98 (consultato il 30 aprile 2010). Con riferimento all'indennità di trasferimento, in esso si legge *inter alios*: The issue related to free movement of persons, whether it concerns team club competitions (professional or amateur) or national teams' competitions (release of national players), should not be assessed exclusively in accordance with EU principles concerning free movement of workers or persons. The issue would need to be considered as a whole. Referring to education and training of athletes – whether it concerns training provided by professional clubs, amateur clubs or in the framework of national team selections. The free movement of persons should not be assessed exclusively in accordance with the relevant EU principles. The issue should be considered as a whole by taking into account issues such as «fairness of sports competitions», «training and education of young athletes» or mechanisms agreed within each sport.

**IL VINCOLO SPORTIVO E LE INDENNITÀ DI FORMAZIONE E DI
ADDESTRAMENTO NEL SETTORE CALCISTICO ALLA LUCE
DELLA SENTENZA *BERNARD*: IL FINE CHE NON SEMPRE
GIUSTIFICA I MEZZI**

di *Paolo Amato**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La suddivisione tra sportivi professionisti e dilettanti: la causa di tutti i mali? – 3. L'esatto *modus procedendi* nella qualificazione del rapporto di lavoro sportivo – 3.1 (Segue) L'esatta qualificazione degli sportivi alla luce dei principi dell'ordinamento giuslavoristico – 4. Classificazione degli atleti ed imposizione del vincolo sportivo – 4.1 Le ipotesi di trasferimento dei giovani atleti e dei dilettanti – 4.2 Le ipotesi di svincolo e le restrizioni alla libertà dell'atleta – 5. Brevi riflessioni sulla natura del vincolo sportivo – 5.1 I profili di illegittimità del vincolo sportivo – 5.1.1 L'illegittimità alla luce del diritto interno – 5.1.2 L'illegittimità alla luce del diritto comunitario – 6. Le ipotesi relative al diritto di opzione riconosciuto alla società di appartenenza – 6.1 Le limitazioni nell'accesso dei giovani di serie al mercato dei «professionisti»: il caso *Bernard* – 6.2 L'illegittimità della fattispecie *sub art.* 116 delle NOIF – 7. Le indennità di formazione e di addestramento nella normativa FIGC – 7.1 L'impatto della sentenza *Bernard* sul sistema di indennità previsto dalle NOIF – 7.2 Una breve analisi della *training compensation* e del *solidarity mechanism* introdotti dalla FIFA – 8. Conclusioni

1. Introduzione

Oggetto del presente contributo è l'analisi giuridica del «vincolo sportivo» imposto dalla normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) agli sportivi, ed in particolare alla categoria degli atleti classificati dalla stessa FIGC come giovani (nelle categorie che vedremo), giovani di serie e dilettanti, nonché delle indennità di formazione e di addestramento, oggetto di recente esame da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Nell'accingermi a scrivere – prima ancora di rileggere le norme da

* Avvocato, Monaco Studio Legale. Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università degli Studi di Trento. Consulente dell'Associazione Italiana Calciatori.

commentare – mi sono interrogato sul reale significato della parola vincolo, al di là dello stesso senso che il diritto voglia attribuire a tale termine.

Vi sono alcuni termini di inequivocabile significato, i quali – seppur utilizzato in contesti differenti – non mutano nella loro sostanza, come nel caso del vocabolo «vincolo», ovvero, letteralmente, «*laccio, legame o catena*».¹

E' proprio nell'ottica di una limitazione dei diritti dell'atleta – e nel caso di specie dei calciatori – che sarà analizzata sia la normativa sul vincolo sportivo sia quella relativa all'indennità di formazione e di addestramento, disciplinati dalla legge. 23 marzo 1981, n. 91,² dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF)³ e, per quanto concerne il sistema di indennità a livello internazionale, dalla stessa regolamentazione FIFA in materia.⁴

Saranno quindi posti degli interrogativi in relazione alla stessa *ratio* e necessità di un istituto giuridico, quale il vincolo sportivo – ostativo alla piena esplicazione dei diritti fondamentali dell'atleta – nonché alla stessa disciplina dell'indennità di formazione nel settore calcistico, evidenziandone gli eventuali profili di illegittimità alla luce sia del diritto interno sia del diritto comunitario.

Da un punto di vista metodologico, si procederà prima all'analisi della normativa in materia di qualificazione dello sport dilettantistico, dalla quale discende l'imposizione del vincolo ai giovani atleti ed ai calciatori dilettanti, esaminando poi le disposizioni in materia di indennità di formazione, attraverso i dovuti riferimenti, ove del caso, alla normativa FIFA rilevante ed ai fondamentali principi del diritto comunitario, così come applicati dalla Corte di Giustizia al settore sportivo.

Infine, alla luce della sentenza *Bernard*,⁵ ampiamente commentata nel capitolo introduttivo, saranno analizzate le disposizioni federali che necessitano di essere riformate per adeguarne i contenuti ai principi espressi dalla medesima sentenza.

2. *La suddivisione tra sportivi professionisti e dilettanti: la causa di tutti i mali?*

Correva l'anno 1981 e il Parlamento Italiano adottava la (oramai) ben nota legge n. 91 sul «professionismo sportivo», mediante la quale si decideva di «classificare»

¹ Cfr. LO ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, a cura di N. Zingarelli, voce «Vincolo».

² Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, pubblicata in *Gazz. Uff.* del 27 marzo 1981, n. 86.

³ FIGC, Norme Organizzative Interne, disponibili *on line* all'indirizzo web www.figc.it (aprile 2010).

⁴ Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, disponibile *on line* all'indirizzo web www.fifa.com (aprile 2010) ed alle rilevanti circolari FIFA in materia; sull'argomento si veda M. BAKKER, *The training compensation system*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2008, 29; J. SOEK, *The prize for freedom of movement: the Webster case*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2008, 24.

⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, C-325/08, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 1, 2010.

e di «suddividere» – per via normativa – gli sportivi in due categorie fondamentali: «professionisti» e «dilettanti».

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91/1981 sono definiti professionisti «*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*».

Lo stesso art. 7 dello Statuto della FIGC⁶ riprende, in parte, le disposizioni dell'art. 2 della L. n. 91/1981 ed afferma che «*I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani [...]*», senza però indicarne le caratteristiche peculiari.

La legge definisce (almeno in parte) l'atleta professionista, come colui che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso, delegando contestualmente le diverse Federazioni (nell'ambito della propria sfera di competenza) a qualificare – per ogni singola disciplina e nell'ambito delle direttive stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – gli atleti professionisti e quelli dilettanti.

Tutto ciò che non è ricompreso nella definizione di professionista rientra, di conseguenza, nella sfera dilettantistica, poiché la stessa legge n. 91 non definisce (e non potrebbe, trattandosi di un atto circoscritto al solo «professionismo sportivo») la categoria degli atleti dilettanti; è quindi spettato alle Federazioni, discrezionalmente, il compito di «elevare» a professionisti o «declassare» a dilettanti l'una piuttosto che l'altra categoria di atleti; nel calcio, ad esempio, tale differenziazione è operata sulla base della mera partecipazione a certi campionati piuttosto che ad altri.

In tale contesto, le singole Federazioni hanno agito con arbitrio, anche alla luce del fatto che il CONI si è ben guardato dall'adottare precise direttive in materia,⁷ così come richiesto, invece, dall'art. 2 della Legge n. 91/1981. Ed è così che, ad esempio, laddove un calciatore militante in serie C2 italiana è stato qualificato dalla FIGC come professionista, un pallavolista di serie A1 (ben più remunerato e con un apporto di energie psicofisiche di maggiore intensità rispetto a quella di un calciatore di Serie C2) è stato definito dalla Federazione di appartenenza (i.e. la FIPAV), come dilettante, nonostante egli sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare del club di appartenenza, sia obbligato a partecipare ad intense sedute di allenamento, sotto la direzione ed il controllo dell'allenatore e quindi della società, partecipi a ritiri pre-campionato e sia tenuto a garantire un'adeguata attività preparatoria alla prestazione resa nelle competizioni cui lo stesso club partecipa.⁸

⁶ FIGC, Statuto, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it, voce «Norme».

⁷ Il CONI, difatti, con Delibera del 22 marzo 1988, n. 469 si è limitato ad affermare che «*L'attività sportiva professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie delle federazioni sportive nazionali, approvate dal CONI, in armonia con l'ordinamento delle rispettive federazioni internazionali interessate*».

⁸ Per approfondimenti: G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. Cantamessa,

Allo stesso modo, paradossale ed emblematica è la discrasia esistente nell'ambito del calcio: un atleta di serie D è qualificato dalla FIGC come dilettante, mentre un calciatore che milita nella Serie C2 (divisione immediatamente superiore) è un professionista, il tutto senza alcun riguardo all'effettivo svolgimento dell'attività dell'uno piuttosto che dell'altro atleta o alla remunerazione da essi percepita (in alcuni casi coincidente o addirittura superiore in Serie D rispetto alla Serie C2).

Gli esempi che precedono sono *self-explanatory* e non richiederebbero ulteriori commenti (o critiche, se si preferisce) ma si rendono necessarie alcune considerazioni in merito alla irrazionalità ed insensatezza della suddivisione tra professionismo e dilettantismo.

Nel tentativo di fare (si spera) chiarezza sul punto, l'analisi che si intende condurre – e che trova fondamento sia nell'ordinamento interno sia in quello comunitario – passa attraverso la corretta qualificazione dell'attività dilettantistica e muove da un assunto fondamentale: «ogni attività umana economicamente rilevante può essere espletata nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ovvero di quello autonomo, in relazione alla scelta liberamente compiuta dalle parti circa lo schema maggiormente idoneo a soddisfare i loro rispettivi interessi».⁹

Pertanto, la qualificazione di un atleta come «professionista» o «dilettante» è diversa e distinta da quella di uno sportivo come «lavoratore subordinato» o «lavoratore autonomo»; ne discende che una corretta operazione interpretativa deve, *in primis*, stabilire se una certa attività sportiva rappresenti – nei fatti – un'attività lavorativa, salvo poi decidere se essa rientri nella categoria del lavoro autonomo o subordinato.

L'art. 2 della Legge n. 91/1981, come in parte sopra accennato, prova a rispondere a tale esigenza interpretativa, con risultati non condivisibili. Da un lato, difatti, si afferma che atleta professionista è colui che esercita «a titolo oneroso» e con carattere di «continuità» l'attività sportiva, mentre dall'altro si minimizza la portata degli stessi criteri da esso identificati, delegando alle Federazioni l'arduo compito di operare tale distinzione.

Ma tale non è (e non potrebbe essere) il modo corretto per stabilire se ed in che misura una prestazione sportiva possa essere qualificata come professionistica o dilettantistica, tanto più se da tale suddivisione ne deriva un disconoscimento, per quanto concerne l'atleta dilettante, di buona parte dei diritti fondamentali dei quali godono, invece, i professionisti.

La principale conseguenza di tale suddivisione – e che attiene, in particolare, all'oggetto del presente lavoro – è la seguente: non essendo qualificabile l'attività

G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 171.

⁹ L. MENGONI, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi (studio critico)*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1954, 185 e ss.; Cfr. G. SANTORO PASSARELLI, G. PELLACANI, *Subordinazione e lavoro a progetto*, in L. Galantino, G. Perone, G. Prosperetti, P. Sandulli, G. Santoro Passarelli, *Il nuovo diritto del lavoro*, Utet, 2008, 206; M. RINALDI, *Lavoro subordinato*, in AA.VV., *Nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, Vol. 4, Utet, 2008, 7. In giurisprudenza si veda sul punto: Cass. Civ., sentenza del 23 novembre 1998, n. 11885, in *Mass. Giur. It.*, 1998, 2435; Cass. Civ., sentenza del 9 giugno 1998, n. 5710, in *Mass. Giur. It.*, 1998.

del dilettante come lavorativa e, per l'effetto, non potendo lo sportivo dilettante sottoscrivere un valido contratto di lavoro (facoltà riconosciuta, invece, ai professionisti) la Federazione ha introdotto nell'ordinamento sportivo l'istituto del vincolo, che lega l'atleta – indissolubilmente, salvo alcune eccezioni – alla società per la quale è tesserato, comprimendo il fondamentale diritto della persona ad esercitare liberamente l'attività sportiva nelle forme ritenute più opportune o soddisfacenti.

In altre parole, il vincolo sportivo è diretta conseguenza della qualificazione dell'atleta come dilettante e nasce dall'esigenza di sopperire alla necessità di giustificare il rapporto che, conseguentemente al tesseramento, si instaura tra lo sportivo ed il *club* di appartenenza e che, in molti casi, altro non è che un vero e proprio rapporto di lavoro.

Risulta quindi necessario chiarire cosa si intenda nell'utilizzare il termine «lavoratore» – che, nella formulazione della legge n. 91/1981 è assimilabile, se non addirittura sinonimo, di professionismo – e cosa significhi esattamente la parola «dilettante».

Da un punto di vista etimologico, per «lavoratore» deve intendersi la persona che (in forma autonoma o subordinata) impiega le proprie energie fisiche ed intellettuali nell'esercizio di un'attività produttiva di un bene, di un servizio o di un'opera, al fine di trarne profitto e/o i mezzi necessari al sostentamento; il termine «dilettante», invece, individua una persona che pratica un'attività sportiva per pura passione – e, quindi, per *hobby* – senza che l'aspetto economico risulti rilevante o dirimente.

Come vedremo, soprattutto alla luce dei fondamentali principi del diritto comunitario, il senso etimologico dei suddetti termini non si differenzia, nei fatti, dalla qualificazione della figura del lavoratore e dello sportivo, operata nel tempo dalla Corte di Giustizia.

Se quanto sopra affermato è corretto, il legislatore ha imprudentemente utilizzato – ed aprioristicamente ha introdotto nell'ordinamento sportivo, senza alcuna logica o finalità apprezzabili – una categoria (meta-giuridica), ovvero quella del dilettante, nella quale sono state ricomprese situazioni giuridiche estremamente differenti e tra loro inconciliabili, accumulando lo *status* di persone che praticano lo sport per pura e semplice esigenza di svago alla situazione dell'atleta che, seppur qualificato come dilettante, svolge agonisticamente un'attività sportiva per trarne un sostentamento economico.

La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo, di contro, deve essere operata sulla base dell'effettiva natura della prestazione resa, nell'intento di liberare gli atleti dilettanti (ma professionisti di fatto) dalle limitazioni che impediscono la piena esplicazione dei loro diritti ed il giusto riconoscimento della libertà professionale.

3. *L'esatto modus procedendi nella qualificazione del rapporto di lavoro sportivo*

Al di là del *nomen juris* utilizzato dalle Federazioni, la corretta distinzione tra professionista e dilettante non può che essere desunta dall'analisi fattualistica della prestazione sportiva, partendo dall'esame riguardante proprio la rilevanza economica (o meno) dell'attività resa dall'atleta, tenuto conto dei fondamentali principi espressi a livello comunitario.

La Corte di Giustizia ci offre il primo spunto per comprendere come debba essere qualificata la prestazione lavorativa e come, in relazione al mondo sportivo, i principi da essa espressi possano essere correttamente applicati.

Nella sentenza *Levin*, essa ha chiarito che la nozione di «lavoratore» e di «attività lavorativa» subordinata, in quanto strumentali all'applicazione di una delle libertà fondamentali del Trattato (i.e. la libera circolazione dei lavoratori), non possano essere oggetto di interpretazione restrittiva, ad opera degli Stati membri; per determinarne il significato è necessario avvalersi di criteri interpretativi generalmente ammessi, assumendo come base il senso che correttamente deve attribuirsi a tali termini.¹⁰

Le espressioni lavoratore e attività subordinata – sempre a giudizio della Corte – non possono essere definite mediante il semplice rinvio alla normativa degli Stati membri, bensì devono essere oggetto di definizione ad un livello più generale, avendo esse «portata» o «valenza» comunitaria.¹¹

Se così non fosse, stante la discrezionalità attribuita al legislatore di ogni singolo Paese, si rischierebbe di compromettere l'efficacia stessa del diritto alla libera circolazione dei lavoratori,¹² poiché «*la portata di queste espressioni potrebbe venir fissata e modificata unilateralmente, eludendo il controllo delle istituzioni comunitarie, dalle norme nazionali, che potrebbero quindi escludere ad libitum determinate categorie di persone dalla sfera d'applicazione del trattato*».¹³

Nella stessa sentenza, infine, la Corte ha sancito un ulteriore concetto, assolutamente non trascurabile: ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro risulta irrilevante l'importo percepito, a titolo di retribuzione, poiché: «*le nozioni di "lavoratore" e di "attività subordinata" vanno intese nel senso che le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori riguardano anche coloro che svolgono o che intendono svolgere soltanto un'attività subordinata a orario*

¹⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, 53/82, *Levin*, in *Raccolta*, 1982, 1035, punto 9. Cfr., in dottrina, M. ROCCELLA T. TREU, *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Cedam, Padova, 2007, 78.

¹¹ Corte di Giustizia, sentenza del 9 giugno 1999, C-337/97, *Meeusen*, in *Raccolta*, 1997, I-3289, punto 13.

¹² Per approfondimenti si veda M. COLUCCI, *Libera circolazione delle persone*, in M. Colucci, S. Sica, *L'Unione Europea, Principi – Istituzioni – Politiche – Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2005, 168; G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2008, 492 e ss.

¹³ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, *Levin*, cit., punto 11; sentenza del 19 marzo 1984, 75/63, *Unger*, in *Raccolta*, 1984.

ridotto e che percepiscono o percepirebbero, per questo motivo, solo una retribuzione inferiore a quella minima garantita nel settore considerato. E' impossibile fare distinzioni in proposito, tra coloro che si accontentano di questi introiti e coloro che li integrano con altri redditi, provenienti da beni patrimoniali o dall'attività lavorativa di familiari con essi conviventi».

In tale contesto, significativa è poi la sentenza *Lawrie-Blum*,¹⁴ ove la Corte si è pronunciata sulla distinzione tra lo *status* di tirocinante e quello di lavoratore, affermando il principio in base al quale «*il solo criterio per l'applicazione dell'art. 48 [art. 45 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea] è l'esistenza di un rapporto di lavoro indipendentemente dalla natura giuridica di tale rapporto e dallo scopo perseguito*»¹⁵, individuando poi le caratteristiche essenziali della nozione di lavoratore «*nell'effettiva corresponsione di prestazioni e il pagamento di una retribuzione*»,¹⁶ indipendentemente anche dalla stessa natura della retribuzione, la quale potrebbe addirittura essere in natura e, come sopra riportato, inferiore ai minimi reddituali previsti dalla legislazione di uno Stato membro¹⁷ o, perfino, con partecipazione agli utili.¹⁸

In buona sostanza, la qualificazione di una certa attività come lavorativa va indagata caso per caso, non vive di definizioni preordinate per legge, ma si basa sulla sussistenza di certi criteri, ovvero la prestazione di un'attività dietro il pagamento di una retribuzione, la quale – come abbiamo visto – non dovrà nemmeno essere sufficiente al sostentamento del lavoratore.

La nozione di lavoratore subordinato, poi, è strettamente legata all'esistenza di alcune condizioni, riferibili sia alla persona sia alla natura dell'attività svolta; per tale ragione è da considerarsi lavoratore dipendente «*la persona che, per un certo periodo di tempo, esegue a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione*».¹⁹

Elemento pregnante la suddetta nozione è quindi la soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore e la corresponsione – per l'attività resa – di una remunerazione.

Tuttavia, i principi sopra espressi appartengono ad un ordinamento, quello

¹⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, 66/85, in *Raccolta*, 1986, 2121.

¹⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 15.

¹⁶ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 15.

¹⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 20; in dottrina si veda M. COLUCCI, *La libera circolazione delle persone*, cit., 168-171; R. BLANPAIN, M. COLUCCI, *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 2000, 255.

¹⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 14 dicembre 1989, *Agegate*, 3/87, in *Raccolta*, 1989, 4459, punto 36, ove si afferma che «*la mera circostanza che la retribuzione di una persona avvenga "in partecipazione" e sia eventualmente calcolata su base collettiva non è atta ad escludere la sua qualità di lavoratore*».

¹⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 12 maggio 1998, C-85/96, *Martinez Sala*, in *Raccolta*, I-2691, punto 32; sentenza del 10 maggio 2001, C-389/99, *Rundgren*, in *Raccolta*, eI-3731, punto 32. Per approfondimenti: K. LENAERTS, P. V. NUFFEL, *Constitutional law of the European Union*, Sweet&Maxwell, London, 2006, 174 e ss.

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLACANESTRO

di *Andrea Scarano**

SOMMARIO: 1. Il tesseramento – 2. La tutela applicabile ai cestisti dilettanti: la legge n. 91/1981 ovvero il complesso normativo posto a tutela degli ordinari rapporti di lavoro? – 3. Valutazione dei concreti elementi connotanti il rapporto lavorativo tra cestisti non professionisti e sodalizi sportivi – 4. Il vincolo sportivo e le ipotesi di cessazione – 5. La natura giuridica del c.d. “svincolo” – 6. Il vincolo sportivo degli atleti dilettanti al di sotto dei 21 anni – 7. La particolare situazione dei c.d. “giovani di serie” e l’ulteriore aggravamento del vincolo sportivo nei loro confronti – 8. Le altre ipotesi di cessazione del vincolo (quale conseguenza dello scioglimento del tesseramento) contemplate dal regolamento esecutivo – 9. L’indennità di formazione: della disparità di trattamento tra sportivi professionisti e dilettanti – 10. La stipula da parte del dilettante under 21 del primo contratto da professionista: l’ostacolo del premio di addestramento formazione tecnica, anche alla luce della sentenza Bernard – 11. Conclusioni

1. Il tesseramento

L’inserimento di un atleta nell’ambito dell’ordinamento sportivo avviene, di regola, attraverso un atto formale, detto tesseramento, che normalmente consiste nella semplice apposizione di una firma da parte dell’atleta, accompagnata nel caso di minori¹ dalla firma dell’esercente la patria potestà,² nonché da quella del legale rappresentante della società, su moduli predisposti dalle Federazioni. La volontà manifestata con l’apposizione della firma costituisce un negozio giuridico complesso, nel quale possono individuarsi due dichiarazioni, distinte ma concomitanti, per

* Avvocato, Dottore di Ricerca in Comparazione e Diritti della Persona, titolare di Borsa post-dottorato, nonché cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Salerno. E-mail: avv.andreascarano@libero.it.

¹ Per il tesseramento minorile, cfr. P. MORO, *Questioni di diritto sportivo. Casi controversi dell’attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999; A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 297.

² La Corte Federale ha chiarito che “la sottoscrizione del modulo di tesseramento va poi considerato atto di ordinaria amministrazione, talché per gli atleti di minore età il relativo modulo può essere sottoscritto da uno o da entrambi i genitori”. Vedi CU n. 647 del 14 aprile 2003 – C.F. n. 28.

effetto delle quali l'atleta diviene titolare di due distinti rapporti, entrambi di natura tendenzialmente associativa: 1) il vincolo sportivo³ che, da quel momento, lo lega al sodalizio affiliante e 2) il tesseramento con la federazione.

Sotto il primo profilo, che meglio esamineremo in seguito, il vincolo, che si sostanzia in un obbligo di esclusiva (tendenzialmente a tempo indeterminato) del giocatore a favore dell'associazione sportiva per cui è tesserato, determina in capo all'atleta il dovere (positivo) di fornire le proprie prestazioni in favore della società per cui è vincolato ed il contestuale obbligo (negativo) di non prestare la propria attività per alcun'altra società, senza il consenso del sodalizio per il quale egli è vincolato.

Con il tesseramento, contestualmente, l'atleta instaura un vero e proprio rapporto contrattuale con la federazione di appartenenza della società affiliante, accettandone le clausole statutarie e regolamentari.

Non fa eccezione a tali regole l'ordinamento federale della pallacanestro, il quale prevede, nella norma d'esordio del proprio Regolamento Esecutivo, che "chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla FIP. Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della Federazione e le varie disposizioni da questa emanate". La norma prosegue statuendo disposizioni specifiche sulle modalità di tesseramento, sui requisiti necessari per ottenerlo, sulla disciplina da esso derivante.

I regolamenti federali, regolanti dunque i rapporti tra federazione, società affiliate e tesserati, sono da qualificarsi come atti di autonomia privata, perché sia le società che gli sportivi, con l'aderire alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale.⁴

Conferma di questa qualificazione si rinviene nella disciplina dedicata dal capo I della l. n. 91 del 1981 agli interventi delle federazioni sui rapporti negoziali tra società ed atleti: la relativa regolamentazione avviene attraverso disposizioni plasmate sulla base di principi tipicamente privatistici che, ricalcando la generale tendenza ad attribuire carattere convenzionale agli statuti ed ai regolamenti di ogni organismo associativo, giustificano la vincolatività di tali interventi sulla base dell'affiliazione (delle società) e del tesseramento (degli sportivi), quali momenti di libera ed autonoma accettazione della normativa federale.⁵

³ L'istituto del vincolo sportivo è sorto in Inghilterra alla fine del XIX secolo, con l'originario fine di riequilibrare i tornei, a causa della prassi, diffusasi già all'epoca tra i club più ricchi, di reclutare gli atleti (calciatori) più validi. Esso fu visto come una sorta di accordo consortile tra le varie società, volto ad autolimitare, regolandola, la possibilità di concorrenza tra le stesse in tema di ingaggio degli atleti. P. BIAGI, *Storia del vincolo*, in *Calcio Bollettino FIGC*, 1981, n. 7, 6.

⁴ Cass. civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 493.

⁵ Di contro, osserva G. VIDIRI, "si colloca nel capo II della l. n. 91 l'attribuzione alle federazioni di specifici poteri di natura pubblica, tra i quali va in primo luogo annoverato quello di affiliazione

Per effetto dell'accettazione, che prende il nome di tesseramento, il cestista non professionista assume, di fatto, un vincolo associativo – il c.d. vincolo sportivo⁶ – che potrà esser sciolto esclusivamente nelle ipotesi, di seguito esaminate, tassativamente statuite dalle norme organizzative federali, ineluttabilmente accettate in sede di tesseramento.

2 La tutela applicabile ai cestisti dilettanti: la legge n. 91/1981 ovvero il complesso normativo posto a tutela degli ordinari rapporti di lavoro?

La situazione normativa e regolamentare della pallacanestro ha portato alla distinzione formale – operata dai regolamenti della federazione – degli atleti professionisti da quelli non professionisti.

I “non professionisti”, identificabili in tutti quegli atleti che rendano le proprie prestazioni in favore di società partecipanti a campionati diversi dalla serie A e dalla Legadue (gli unici campionati riconosciuti quali professionistici), sono qualificati ora attraverso un'apposita disposizione,⁷ a mente della quale questi atleti, pur potendo percepire, *ex art. 4 bis* del regolamento esecutivo, erogazioni per l'attività svolta, sulla base di accordi contrattuali, sono esclusi da “ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato”.

Ma una cosa sono le previsioni regolamentari, tutt'altra cosa la concreta realtà fattuale dei rapporti lavorativi che vengono a formarsi. La partecipazione della società di affiliazione ad un determinato campionato, formalmente non qualificato come professionistico, non esclude che i connotati del rapporto di lavoro sportivo degli atleti tesserati di quella società (o di alcuni di essi) possano assumere le fattezze di un vero e proprio professionismo, in nulla differente, quanto agli elementi che lo caratterizzano ed alla esclusività o, quanto meno, prevalenza dell'attività svolta quale unica fonte di sostentamento, dall'attività professionistica *stricto sensu* intesa.

Avendo specifico riguardo alla casistica del settore pallacanestro, ed alle norme in esso vigenti, ben può accadere – e, in effetti, non di rado accade – che atleti partecipanti al campionato nazionale dilettanti godano di un trattamento economico superiore a quello previsto per i professionisti dotati di regolare contratto

ex art. 10, che, fungendo da presupposto per la qualifica della società come «sportiva» e per l'acquisto della capacità a stipulare contratti di lavoro con atleti professionisti, comprova l'efficacia esterna che assume l'assetto organizzativo delle federazioni”. Così in nota a Cass. civ., 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro It.*, 1994, I, 136.

⁶ Appare opportuno dar conto altresì di quella posizione dottrinale che individua la genesi dell'istituto del vincolo sportivo nell'ambito di un patto che limita la possibilità di concorrenza in materia di assunzione di lavoratori. Si verterebbe, secondo tale dottrina, in una sorta di accordo di non concorrenza tra datori di lavoro (le associazioni sportive) destinato a riverberarsi indirettamente sul lavoratore-atleta, circoscrivendone la facoltà di trasferimento e disciplinando la dinamica dei rapporti tra le associazioni sportive, per tale via obbligate a non stipulare contratti con atleti tesserati per altra associazione sportiva. Cfr. F. BIANCHI D'URSO, *Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo*, in *Dir. Giur.*, 1979, 1.

⁷ Art. 4bis del Regolamento esecutivo FIP.

depositato.⁸

Ora, se è vero che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo,⁹ viene spontaneo domandarsi quale valore si possa attribuire alla previsione dell'art. 4 *bis* del regolamento esecutivo, e quale forma di tutela debba conseguentemente assistere tali giocatori: se, cioè, debba trovare applicazione in via analogica la L. n. 91 del 1981¹⁰ ovvero il complesso normativo posto a tutela degli ordinari rapporti di lavoro, in grado di fornire una disciplina senza dubbio più incisiva e protettiva, anche se probabilmente non adeguata alle specifiche caratteristiche del lavoro sportivo.

Partendo dalla considerazione che la L. n. 91, derogando alla disciplina generale in materia di lavoro subordinato, è a tutti gli effetti una legge speciale, come tale insuscettibile di trovare applicazione analogica anche per gli atleti non professionisti perchè, in forza dell'art. 14 delle preleggi, le leggi eccezionali non operano oltre i casi e i tempi in essa considerati, la dottrina e la giurisprudenza si sono poste il problema della opportunità o meno di applicare ai rapporti lavorativi dei giocatori non professionisti le generali norme giuslavoristiche.

Sul punto, si potrebbe obiettare che in materia trova applicazione il principio dell'autonomia sportiva ed una disciplina normativa parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria per il rapporto di lavoro,¹¹ con il rischio di far sorgere problemi di disparità di trattamento,¹² ma è altrettanto indiscutibile, come ribadito dalla giurisprudenza, che siffatta autonomia "acquisisce la sua consistenza e la sua specifica valenza soltanto con riguardo agli atti di natura tecnico-organizzativa di competenza delle varie federazioni sportive",¹³ allorchè entrano in discorso quelle norme c.d. meramente tecniche, in quanto tali "insuscettibili di inquadramento giuridico nella cornice dell'ordinamento generale".¹⁴

Al di fuori dello stretto campo di applicazione di tali norme, va accertato in

⁸ A. DE SILVESTRI, *La riforma del calcio dilettantistico*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002, 31.

⁹ In tal senso, vedi Cass., sez. lav., 11 febbraio 2004, n. 2622, in *Mass.*, 2004.

¹⁰ L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, voce del *Novissimo digesto*, appendice, Torino, 1987, VII, 511.

¹¹ In tal senso, G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 13, spec. 19-20, il quale osserva che obiettivo della legge «non era quello di discriminare i professionisti dai dilettanti. La legge contiene soltanto una disciplina normativa parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria per il rapporto di lavoro, in conseguenza della tipicità dell'attività sportiva, oggetto della prestazione. Il lavoratore sportivo, sia esso professionista o eventualmente dilettante, è una *species* nell'ambito del *genus* lavoratore subordinato e autonomo».

¹² F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 374, osserva che, ammettendo l'applicabilità della disciplina di diritto comune, «ci si troverebbe nella non facile posizione di spiegare la ragione per la quale agli atleti esclusi dall'ambito della l. n. 91 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa».

¹³ Così Tar Sicilia, Catania, sez. III, ord. 29 settembre 1993, n. 929, id., 1994, III, 512, con nota di VIDIRI, *Il «caso Catania»: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*.

¹⁴ Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro It.*, 1990, I, 899.

concreto, avuto riguardo anche alla volontà delle parti, se lo sportivo svolge un'attività realmente dilettantistica in quanto connotata da scopi ludici,¹⁵ oppure un'attività che si differenzia da quella professionistica solamente sotto il profilo formale (per l'assenza del riconoscimento della federazione competente), integrando per ogni altro aspetto una fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dei principi generali in materia di rapporto di lavoro.

Ciò che conta verificare, dunque, è che le prestazioni del cestista si inseriscano nel contesto di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, finendo per assoggettarlo al potere direttivo e gerarchico dell'ente sportivo. In presenza di questi presupposti, in uno schema normativo e regolamentare indiscutibilmente al di fuori del campo di applicazione di quelle norme "meramente tecniche", non si vede come si possa giungere ad escludere i rapporti anzidetti dalle tutele riconosciute a tutti i lavoratori.¹⁶

Il principio che, riteniamo, dovrebbe governare, è quello dell'imposizione del rispetto delle norme fondamentali e della tutela delle posizioni giuridiche gravanti nell'orbita dell'ordinamento sportivo predisposto dalla FIP, viceversa del tutto sprovviste di adeguate garanzie allorchè non facenti parte del settore professionistico.

Un tipico esempio di affermazione del generale principio di superiorità della normazione statale rispetto alla normazione dell'ordinamento sportivo può rinvenirsi nel caso del cestista Sheppard.¹⁷ In quell'occasione, la *ratio decidendi* seguita dal giudicante di merito¹⁸ ha condotto ad affermare che l'applicazione del regolamento posto dalla federazione¹⁹ avrebbe rischiato di frustrare le potenzialità atletiche e sportive del giocatore, semplicemente a causa della sua condizione di extracomunitario, attraverso un'ordinanza che dichiarava l'illegittimità della delibera federale in discussione in quanto in contrasto con disposizioni di legge.²⁰ Detta delibera, si legge in motivazione, risultava "tendente ad attuare un comportamento discriminatorio nei confronti del ricorrente, pregiudizievole del suo diritto a svolgere attività sportiva in Italia in condizioni di parità".

Se preponderante risulta, inequivocabilmente, il principio dello svolgimento dell'attività sportiva e dell'esercizio del proprio lavoro in condizioni di parità, non sembra si possa addivenire ad escludere, in assenza del mero riconoscimento di una qualifica formale (lo status di cestista professionista), non solo l'attuazione delle disposizioni della legge speciale (la L. 91 del 1981), ma altresì l'applicazione

¹⁵ In argomento, Trib. Milano, 3 aprile 1989, in *Foro It.*, 1989, I, 2951.

¹⁶ In senso favorevole, tra gli altri, F. BIANCHI D'URSO e G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 3.

¹⁷ Trattasi di Jeffrey Kyle Sheppard, cestista americano che ha militato in Italia tra il 1999 ed il 2001, noto principalmente per la vicenda del c.d. "Lodo Sheppard", un contenzioso tra la Lega e Roseto (l'ultimo team per il quale è stato tesserato) per impiegarlo come terzo extracomunitario in campo.

¹⁸ Trib. Teramo, sez. distaccata di Giulianova, ordinanza del 30 marzo 2001.

¹⁹ Il regolamento faceva riferimento al divieto di disporre in campo nello stesso momento più di due giocatori extracomunitari.

²⁰ Nel caso di specie, l'art. 43 D.lgs. 286/98.

delle norme generali in tema di lavoro subordinato e autonomo, nei riguardi di quei cestisti che, pur espletando attività sportiva in nulla differente dai professionisti formalmente riconosciuti, non siano dichiarati tali dalla federazione.

3. *Valutazione dei concreti elementi connotanti il rapporto lavorativo tra cestisti non professionisti e sodalizi sportivi*

Sulla base delle suesposte considerazioni, appare opportuno convenire con quella parte di dottrina che ritiene necessario risolvere le questioni relative agli atleti non professionisti - ma che svolgono la propria attività lavorativa a titolo oneroso e con carattere di prevalenza - facendo ricorso alle generali norme regolanti il diritto del lavoro; il che impone un imprescindibile, breve richiamo alle diverse tipologie di rapporto di lavoro che possono venire a delinarsi tra cestisti non professionisti e sodalizi sportivi.

Come recentemente sottolineato da attenta dottrina, infatti, ciò che incide, al fine della individuazione della natura del rapporto è, anzitutto, la comune volontà contrattuale delle parti al momento della costituzione del rapporto lavorativo;²¹ qualora, poi, questa appaia inidonea, o comunque non dimostrabile, perché non risultante da alcun documento in grado di comprovare la anzidetta volontà, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che vanno valutate le effettive modalità di svolgimento del rapporto e, dunque, la regolamentazione giuridica del tipo di rapporto le cui caratteristiche appaiono prevalenti.

Questo significa che, anche in presenza di un vincolo cui le parti abbiano attribuito un *nomen iuris* diverso, escludendo l'applicabilità delle norme sul lavoro autonomo o subordinato, ciò cui occorre aver riguardo, ai fini della qualificazione del rapporto tra i giocatori e le rispettive società di affiliazione, sono le effettive modalità svolgimento di questo, in relazione alla particolare tipologia della prestazione degli atleti.²²

Se si considera, infatti, che colui che svolge lavoro autonomo, anche continuativo e coordinato, è libero di dirigere la propria prestazione, per il raggiungimento di quell'opera o di quel servizio cui si è obbligato, mentre il lavoratore subordinato, assoggettato alla direzione del datore, è eterodiretto e, dunque, potrà svolgere la propria prestazione solo attenendosi agli ordini impartiti dal datore,²³ che provvede al coordinamento spaziale e temporale della prestazione

²¹ G. MARTINELLI, *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in *Giust. Sport.*, 2005, I, 102.

²² A tal riguardo, appare opportuno ricordare come, con sentenza n. 518 dell'11 settembre 2003, il Tribunale del Lavoro di Grosseto (edita in AA.Vv., *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004) abbia equiparato i calciatori dilettanti a lavoratori subordinati, sulla base di alcuni elementi caratterizzanti la prestazione, quali ad esempio la previsione di una retribuzione fissa, indipendentemente dall'insorgenza di malattie o infortuni, di benefit in caso di promozione, di rimborso totale delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché la disponibilità di idoneo alloggio o, in alternativa, l'accollo, da parte del club, dei costi documentati.

²³ Per una puntuale ricostruzione delle caratteristiche del lavoro subordinato, con particolare

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLAMANO

di *Mario Calenda**

SOMMARIO: 1. Il tesseramento – 2. Il vincolo sportivo – 3. Trasferimenti di atleti – 3.1 Disciplina nazionale del trasferimento ed il tesseramento degli atleti comunitari, extracomunitari e naturalizzati – 3.2 La Disciplina internazionale del Trasferimento – 3.3 La risoluzione del vincolo e l'indennità di preparazione – 3.4 Lo Svincolo per giusta causa – 4. La sentenza Bernard e il suo impatto sul mondo della Pallamano – 5. Conclusioni

1. *Il tesseramento*

Il gioco della Pallamano è organizzato in Italia attraverso la Federazione Italiana Gioco Handball (FIGH), che ha quale proprio scopo fondamentale di «*promuovere, organizzare e disciplinare lo sport della pallamano in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi compreso il beachhandball*». ¹ La FIGH aderisce al CONI, ² alla International Handball Federation (IHF), alla European Handball Federation (EHF), nonché alla Mediterranean Handball Confederation (MHC), ³ di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti.

Le norme dettate dalla FIGH prescrivono per l'esercizio dell'attività sportiva, sia agonistica sia amatoriale, da essa organizzata quale condizione

* Avvocato, specializzato in Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo, è Consulente della Regione Campania per la IV Commissione Consiliare, nonché Docente a contratto in materia di Diritto Processuale Civile e in materia di Deontologia presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Art.1, comma 1, Statuto Federale FIGH (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 30 ottobre 2008).

² Art. 1, comma 2, Statuto cit.: «*La FIGH è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI*»; art. 2, comma 2, Statuto cit.: «*La FIGH applica i principi fondamentali del CONI per la disciplina delle attività sportive e le Norme Sportive Antidoping del CONI per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati*».

³ Art. 1, comma 4, Statuto cit. «*La FIGH aderisce alla International Handball Federation (IHF), alla European Handball Federation (EHF), nonché alla Mediterranean Handball Confederation (MHC), delle quali riconosce, accetta ed applica i regolamenti. La FIGH, quale rappresentante esclusiva dell'attività sportiva di pallamano in Italia, non può delegare ad altri organismi le attività sportive che fanno capo alla IHF, alla EHF ed alla MHC*».

necessaria ed essenziale il tesseramento dell'atleta a una società sportiva affiliata o aderente alla Federazione Nazionale.⁴

Lo Statuto Federale della FIGH indica quali «*affiliati*» le società e le associazioni sportive che praticano, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva di pallamano sia agonistica, che promozionale e/o amatoriale; sono «*aderenti*», invece, le società e le associazioni sportive che praticano, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva esclusivamente promozionale e/o amatoriale di pallamano. Entrambe le tipologie devono essere senza scopo di lucro e rette da uno Statuto che ha l'obbligo di osservare i principi indicati dalla FIGH, e dalle altre organizzazioni cui la Federazione aderisce.⁵

In particolare l'art. 6 dello Statuto Federale, nel prescrivere i doveri degli affiliati e degli aderenti, statuisce per loro l'obbligo di osservare e far osservare ai propri iscritti, che vengono qualificati come tesserati alla FIGH, lo statuto ed i regolamenti della FIGH.

Lo Statuto Federale della FIGH esplicitamente prevede che alle attività

⁴ Art. 1, comma 6, Statuto cit.: *La FIGH inquadra le società, le associazioni sportive e le persone fisiche che svolgono le attività dalla stessa organizzate*. Art. 5 Statuto cit.: 1. Sono **affiliati** alla FIGH le società e le associazioni sportive che intendano praticare, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva agonistica di pallamano, oltre che promozionale e/o amatoriale, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale accoglierà le richieste di affiliazione delle Società e delle Associazioni Sportive conformi alle leggi vigenti in materia di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche. 2. Sono **aderenti** alla FIGH le società e le associazioni sportive che intendano praticare, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva esclusivamente promozionale e/o amatoriale di pallamano, le cui domande di adesione siano state accolte dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale accoglierà le richieste di adesione delle Società e delle Associazioni Sportive conformi alle leggi vigenti in materia di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche. 3. Le società e le associazioni sportive di cui ai precedenti comma e che di seguito sono indicate come «*affiliati*» o «*aderenti*», sono soggette, ai fini sportivi, al riconoscimento del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale, e devono essere rette da uno Statuto, approvato dall'organo societario o associativo competente nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Statuto. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo statuto. 4. Qualora si dovesse scegliere la forma della Società per azioni o della Società a responsabilità limitata, lo statuto e l'atto costitutivo delle stesse devono uniformarsi, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione, a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

⁵ Tale assunto si ricava dagli artt. 1, comma 6, e 5, comma 3, dello Statuto Federale: Art. 1, comma 6, Statuto cit.: «*Essa è costituita dalle società e dalle associazioni sportive aventi sede in Italia, che, senza scopo di lucro, svolgono lo sport della pallamano nelle forme e con le modalità previste dai regolamenti federali. Le società e le associazioni sportive, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal CONI, sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità. La FIGH inquadra le società, le associazioni sportive e le persone fisiche che svolgono le attività dalla stessa organizzate*»; Art. 5, comma 3 «*Le società e le associazioni sportive di cui ai precedenti comma e che di seguito sono indicate come "affiliati" o "aderenti", sono soggette, ai fini sportivi, al riconoscimento del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale, e devono essere rette da uno Statuto, approvato dall'organo societario o associativo competente nel rispetto dei principi di cui all'art.1 del presente Statuto. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo statuto*».

organizzate dalla stessa possono partecipare le società, le associazioni e le persone fisiche da essa inquadrate⁶ e l'obbligo di tesseramento per gli atleti delle affiliati e delle aderenti ad essa⁷ per la partecipazione sia all'attività agonistica che all'attività amatoriale.

L'attività agonistica si espleta attraverso la partecipazioni ai campionati organizzati dalla FIGH, mentre per attività amatoriale si intende l'attività sportiva relativa ai tornei, organizzata dalla FIGH o da singoli affiliati.

Non deve trarre in inganno l'art. 1, comma 3, dello Statuto Federale il quale statuisce che *«L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI»*, anche perché l'art. 31 dello Statuto del CONI, approvato con D.M. 7 aprile 2008, cui le normative FIGH si devono conformare, nel disciplinare la figura dell'atleta, prevede che *«gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alla Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva»* e poi che *«gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive»*, ed infine statuisce l'obbligo a carico degli atleti di *«praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e delle Federazioni nazionali di appartenenza»*, e l'obbligo di *«rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI»*.

Lo sportivo, quindi, per partecipare alle attività organizzate dalla Federazione deve tesserarsi ad una società o associazione affiliata o aderente alla FIGH.

Il tesseramento dello sportivo si realizza con l'iscrizione dell'atleta in un'associazione sportiva affiliata o aderente che provvederà a sua volta a tesserarlo presso la Federazione.⁸ Come previsto in generale nel nostro ordinamento, con il

⁶ Art. 1, Statuto cit.

⁷ Art. 10, comma 1, Statuto cit.: *«Fanno parte della Federazione e devono essere tesserati: (...)b) gli atleti degli affiliati e degli aderenti; (...)»*.

⁸ Art. 10, commi 2 e 3, Statuto Federale cit.: *«2. Le persone predette entrano a far parte della FIGH all'atto del tesseramento, da effettuare con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti federali attuativi delle norme statutarie. 3. La richiesta di tesseramento di cui alle lettere a), b), c), f), g), è ricevibile soltanto dopo l'accettazione della domanda di affiliazione/adesione della società di appartenenza, secondo le procedure previste dai regolamenti federali»*.

Art. 30, comma 1, Regolamento organico della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 25 maggio 2009: *«La richiesta di primo tesseramento avviene tramite l'affiliato/aderente con il quale il giocatore intende tesserarsi, avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione/adesione. Deve essere redatta su appositi moduli disponibili sul sito internet www.figb.it, sottoscritti dal giocatore e dal Presidente dell'affiliato/aderente. Deve essere inviata alla Segreteria Generale (o al Comitato/Delegazione regionale competente per territorio se delegato) secondo le disposizioni organizzative annualmente stabilite dal Consiglio Federale»*.

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLAVOLO

di Immacolata Maria Ciarletta*

SOMMARIO: 1. Introduzione. Vincolo sportivo: storia e inquadramento giuridico – 2. La questione dello sport dilettantistico – 3. Vincolo sportivo nello sport dilettantistico – 4. Tesseramenti – 5. Vincolo sportivo nella pallavolo – 6. Lo svincolo dei pallavolisti – 7. Trasferimenti di atleti – 8. I pallavolisti cubani: i casi Gato, Dennis, Rivero, Mayeta e Borges – 9. Disciplina nazionale – 10. Analisi e prospettive alla luce della sentenza Bernard

1. *Introduzione. Vincolo sportivo: storia e inquadramento giuridico*

La nascita dell'istituto del vincolo sportivo va collocata alla fine dell'Ottocento allorquando, sotto forma di accordo consortile fra le società calcistiche, veniva impiegato per regolare la concorrenza in tema di ingaggio di atleti, per evitare che solo i club più facoltosi avessero a disposizione i migliori giocatori, riequilibrando in tal modo i tornei calcistici.

Originariamente, quindi, il «vincolo» si concretizzava in un legame indissolubile e a tempo indeterminato dell'atleta con la società di appartenenza, in ragione del quale il rapporto poteva essere sciolto solo con il consenso della società, salvo rinuncia dello sportivo al tesseramento.¹ La *ratio* di questo legame era riconducibile fondamentalmente allo scopo di assicurare all'atleta cicli di addestramento, garantendogli l'*optimum* della forma e, nel contempo, di tutelare l'interesse della società a conservare l'affiliazione del suo sportivo, affinché avesse anche un ritorno economico dopo aver sostenuto più o meno cospicue spese per il suo addestramento.²

Dal punto di vista giuridico, considerando che l'attività delle associazioni sportive è di natura strettamente privatistica, ne deriva che il rapporto che lega l'atleta alla società ha la medesima natura.³

* Avvocato, Dottore di Ricerca in Comparazione e Diritti della Persona, e titolare dell'Assegno di Ricerca sulle Discriminazioni indirette dei lavoratori comunitari presso la Cattedra di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Salerno. E-mail: immaciarletta@hotmail.it.

¹ M. TORTORA, C. IZZO, L. GHIA, *Diritto sportivo*, 1998, 74;

² M. FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *RDS*, 1987, 4-5.

³ Così Cass. 1° marzo 1983, n. 1532, in *Rep. Foro It.*, 1983, «Il rapporto che si instaura tra una

Stipulando il tesseramento, infatti, l'atleta instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione e, conseguentemente, accetta le clausole statutarie e regolamentari della relativa federazione, richiamate talora espressamente nei moduli ai quali viene apposta la relativa sottoscrizione. Questa tesi è suffragata da inequivocabili argomenti rinvenibili nella legislazione, nella giurisprudenza e in molta dottrina.⁴

Nella legislazione è noto che alle federazioni sportive nazionali è stata attribuita la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, con esplicito assoggettamento al codice civile (art. 15, comma primo, D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242). Peraltro, nel disciplinare lo sport professionistico all'inizio degli anni Ottanta, il legislatore aveva ritenuto scontata questa configurazione dell'istituto del vincolo sportivo, ricondotto espressamente alle «limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista» (art. 16, legge 23 marzo 1981, n. 91).

In giurisprudenza è stato sancito che i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli atleti, si configurano come atti di autonomia privata, perché sia le società che gli sportivi, aderendo alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale.⁵

2. *La questione dello sport dilettantistico*

La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) si definisce ancora dilettantistica, anche se registra nei propri campionati a livello apicale un numero sempre crescente di professionisti di fatto. Per comprendere meglio l'istituto del vincolo sportivo nello sport che si sta analizzando, occorre innanzitutto esaminare la questione del vincolo dilettantistico e della natura del rapporto giuridico che si instaura tra lo sportivo dilettante e la compagine di cui fa parte.

La dicotomia professionista-dilettante è sorta nella seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra hanno avuto origine le moderne discipline sportive. All'epoca, gli atleti avevano assunto la posizione di dilettanti, sia perché le attività praticate erano per loro natura inutilitaristiche e sia perché, appartenendo a classi socialmente agiate, non avevano affatto bisogno di lavorare e ricavare un

società sportiva ed un soggetto che presta la sua opera a favore di essa, intercorrendo tra due soggetti di diritto privato, ha indiscutibilmente carattere privatistico, e non vale a mutare la sua struttura il fatto che la società e il prestatore d'opera siano tesserati o affiliati con una Federazione sportiva facente parte del CONI».

⁴ Si vedano tra gli altri: AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone, 2002; E. CROCETTI BERNARDI, *Le discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit.; A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. Dir. Sport*, 1991, 297; A. DE SILVESTRI, *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Riv. Dir. Sport*, 1993, 2-3, 370; P. LOMBARDI, *Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit.; E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Roma, 2003.

⁵ Cass. civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro It.*, 1994, I, 136; *Riv. Dir. Sport*, 1993, 493.

reddito sostitutivo dallo sport. Da quel momento, la qualifica di dilettante è stata imposta quale requisito per l'ammissione alle gare nel rispetto del principio della *par condicio* dei partecipanti e, idealizzata e sublimata, è stata recepita quale fattore costitutivo ed imprescindibile della dottrina olimpica, fondata sulla incompatibilità tra *homo ludens* e *homo faber*.

Fino alla fine degli anni Settanta, infatti, lo sport dilettantistico veniva così considerato un fenomeno socio – culturale di massa a carattere prettamente amatoriale, con la conseguenza di una scarsa attenzione da parte dei giuristi dell'epoca, non ancora pronti a coglierne le notevolissime implicazioni giuridiche quantomeno sotto il profilo associativo.

Risale così all'inizio degli anni Ottanta un radicale mutamento dell'intero contesto sportivo nazionale che ha costretto ben presto le istituzioni sportive, da un lato, a rivedere l'ormai anacronistica identificazione, di stampo olimpico, di ogni forma di sport con quello puro dilettantistico, e il nostro legislatore, dall'altro, ad abbandonare la tradizionale posizione di disinteresse per la materia.

L'analisi giuridica delle problematiche connesse al dilettantismo sportivo risulta estremamente complessa per molteplici ragioni. *In primis* è da riscontrare l'assenza di disposizioni di legge che disciplinino la materia in modo minuzioso. La normativa vigente appare insufficiente a ricostruire in maniera organica una disciplina adeguata, seppure il legislatore sia talora intervenuto in settori particolarmente delicati (si pensi, ad esempio, alla tutela della salute degli atleti e al regime tributario dei sodalizi sportivi). In effetti, è innanzitutto la «trasversalità» dello sport, cioè la sua attitudine ad essere astrattamente ricompreso in diverse proposizioni normative e con differenti sfere di applicazione, ad offrire ampi spazi all'elaborazione suppletiva degli interpreti, costretti a confrontarsi sia con le prescrizioni di provenienza delle Federazioni Nazionali ed Internazionali, sia con le disposizioni legislative di rango ordinario e costituzionale, sia con le norme comunitarie.

Questa situazione ha creato incertezza negli interpreti, in ordine soprattutto all'individuazione ed alla comprensione delle fonti normative e regolamentari in materia. Il fenomeno sportivo in senso ampio è governato da istituzioni, nazionali e internazionali, le quali emanano atti idonei a disciplinare lo svolgimento della pratica sportiva. L'individuazione della natura di questi enti e, di conseguenza, della natura dei loro atti, è determinante ai fini di una corretta ricostruzione della disciplina del caso concreto, alla luce dei principi fondamentali dell'unitario ordinamento giuridico. Occorre, ora, verificare più attentamente cosa si debba realmente intendere per «dilettantismo». Nell'ordinamento italiano non è possibile rinvenire una definizione in positivo di «sportivo dilettante» o di «attività sportiva dilettantistica», poiché gli unici interventi legislativi in materia⁶ hanno cercato di individuare lo sport dilettantistico argomentando *a contrario*, come cioè tutto ciò che non è professionistico. Questo meccanismo aprioristico di disciplina dei fenomeni non rende però sempre giustizia delle questioni che si pongono nella realtà.

⁶ Legge 25 marzo 1986, n. 80; Legge 16 dicembre 1991, n. 398 e Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Da molti anni si discorre di «professionismo di fatto» con riferimento a buona parte del settore dilettantistico. L'assenza di una normativa specifica e adeguata alla dinamica dei fatti sembra già di per sé rendere preferibile un'analisi empirica circa le modalità di svolgimento della pratica sportiva. Questo dovrebbe consentire di pervenire a una nozione attuale e più corretta di «dilettantismo», anche alla luce di considerazioni relative all'evoluzione storico-filosofica di tale concetto.

La Legge 91/1981 all'art. 2 definisce sportivi professionisti: «Gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». Inoltre, all'art. 3, la stessa legge prevede che la suddetta attività sportiva a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella Legge 91/1981.

In verità, il testo originario della Legge aveva optato per la configurazione del professionismo sportivo come lavoro autonomo, ma com'è noto, la scelta finale è stata in favore della subordinazione,⁷ seppur con alcune variazioni, quali la non applicazione al rapporto di lavoro delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 (per le sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali), 13, 18, 19, 34 della Legge 300/1970 e negli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della Legge 604/1966.

Tornando alla Legge 91, dal disposto degli artt. 2 e 3 si evince che possono essere qualificati come dilettanti gli sportivi che:

- pur facendo parte dell'elenco previsto dall'art. 2 della legge in esame, ancorché titolari di contratti di lavoro subordinato, svolgono attività sportive con associazioni aderenti a Federazioni sportive, o anche dipendenti diretti di quest'ultime, non riconosciute dal CONI;
- in possesso dei requisiti di cui sopra, esercitano discipline sportive, pur organizzate da Federazioni sportive provviste di riconoscimento, escluse però dal novero di quelle espressamente definite "professionistiche" dal CONI;
- praticano discipline sportive rientranti in quelle professionistiche, possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla legge summenzionata, pur se in possesso di contratto di lavoro subordinato, ma militano però in categorie espressamente definite dalle rispettive Federazioni come dilettantistiche.

Tale opzione legislativa ha così alimentato le ambiguità circa la qualificazione giuridica del rapporto tra sportivi dilettanti e società, ingenerando l'inconveniente di sottrarre alla disciplina della Legge 91/1981 l'intera area del cd. «professionismo di fatto».⁸ Detta legge, in realtà, regola solo il professionismo ufficializzato,

⁸ F. BIANCHI – G. D'URSO, *La nuova disciplina del lavoro sportivo. Principi, soggetti, organizzazione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 7. Tale metodo definitorio legittima l'idea dell'ordinamento sportivo quale «ordinamento a carattere chiuso». Circa il carattere dominante dell'elemento della qualificazione, G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Torino, 2005, 200, ove: «non

lasciando del tutto aperto il problema dei professionisti di fatto, e cioè di quelle figure che seppur formalmente dilettanti, perché operanti in federazioni o leghe dilettantistiche, offrono comunque prestazioni da considerare lavoristiche ai sensi del codice civile, rivestono le caratteristiche da questo richieste, in particolare l'eterodirezione e la retribuzione. È proprio il caso dei pallavolisti di Serie A, che offrono prestazioni del tutto simili ai loro colleghi cestisti della medesima serie, ma che vengono qualificati come sportivi dilettanti.

A livello normativo, l'art. 5.2, lett. D), D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 prevede che spetti al Consiglio Nazionale del CONI stabilire «in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione nazionale sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica».⁹

In concreto, quindi, sono le disposizioni degli Statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali a definire in vario modo lo spartiacque tra attività sportiva professionistica e dilettantistica.

Com'è logico, però, risulta evidente che non può essere rimessa all'arbitrio delle diverse Federazioni la possibilità di qualificare un atleta come professionista, dunque soggetto che presta la propria attività dietro corrispettivo, oppure dilettante, quindi soggetto che attua gratuitamente la propria prestazione sportiva.¹⁰ Tale importazione naturalmente crea, in concreto, ingiustificate disparità di trattamento tra i diversi atleti. È noto, infatti, che tra il professionismo e il dilettantismo un numero consistente di sportivi si colloca in una zona grigia, poiché esercita l'attività sportiva dietro una retribuzione «a nero»; costoro sono tuttavia qualificati «dilettanti» e privati delle tutele del professionismo «ufficiale».¹¹

Questa situazione sembra radicata solamente in Italia, dal momento che, altrove, legislatore e interpreti, conformandosi al lineare, coerente e condivisibile orientamento della Corte di Giustizia, si sono mossi verso soluzioni diverse.

Un rimedio prospettabile potrebbe essere individuato nella eliminazione della distinzione tra «professionismo» e «dilettantismo»: tuttavia ciò non è conciliabile con le esigenze pratico-organizzative dello sport, dal momento che le Federazioni Nazionali e Internazionali necessitano di questa distinzione. Né sarebbe possibile impedire ad enti privati, quali le Federazioni stesse, di operare una scelta del genere qualora, in concreto, essa non risulti lesiva di interessi superiori di altri soggetti.

è lo svolgimento dell'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità a conferire alla prestazione sportiva la qualificazione di attività professionistica o dilettantistica, quanto il riconoscimento ufficiale da parte delle Federazioni sportive dell'esercizio dell'attività sportiva professionistica per i propri tesserati».

⁹ Cfr. art. 6.4., lett. D) dello Statuto CONI adottato il 23 marzo 2004 secondo cui il Consiglio: «stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle Discipline Sportive associate, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica».

¹⁰ I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, 74. Gli autori definiscono dilettante «colui il quale svolge l'attività sportiva per il solo piacere di farlo e in modo imperfetto».

¹¹ E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, 8.

Inoltre, è dato riscontrare che talora il legislatore ha utilizzato il concetto di «agonismo», al fine di attribuire una differente disciplina a determinate attività sportive. L'agonismo è elemento soggettivo, attinente alla sfera psicologica della persona e come tale risulta inidoneo a giustificare differenze di disciplina.

La corretta soluzione di queste problematiche di carattere generale sembra utile al fine di individuare il più opportuno e ragionevole regolamento del caso concreto, specialmente in riferimento al tema principale in esame: il vincolo sportivo nella pallavolo.

3. *Vincolo sportivo nello sport dilettantistico*

In origine tutti gli atleti erano vincolati a vita con le società di appartenenza, a prescindere dall'attività da questa prestata.

Il quadro ha cominciato a mutare a decorrere dagli anni Settanta, quando si è presa progressiva coscienza che il vincolo che legava l'atleta alla compagine professionistica era in realtà un vincolo di natura lavoristica. In tal caso, però, si è notato che il lavoro è garantito dalla Costituzione e che, di conseguenza, la sua tutela è precettiva, imperativa, di talché appariva singolare che ci fosse un rapporto di lavoro in cui il prestatore era vincolato a vita col datore di lavoro.

Per tali ragioni la Legge 91/81 ha abolito il vincolo a vita per i professionisti, facendolo combaciare con la durata del contratto di lavoro. Bisogna arrivare dunque a questa normativa per distinguere il vincolo dei professionisti da quello dei dilettanti perché prima, sotto questo profilo, non c'era nessuna distinzione, nel senso che il vincolo era per tutti a tempo indeterminato. La Legge n. 91, avendo qualificato come lavoristica la prestazione dello sportivo professionista, ha perciò stabilito che il vincolo tra questi e la società può essere solo a tempo determinato, e non può eccedere i cinque anni.

Quanto dura il vincolo degli atleti dilettanti?

Storicamente, e comunque sino a poco tempo fa, era a tempo indeterminato per tutte le Federazioni. Sin da ora è possibile sottolineare una differenza: nel professionismo, prima nasce il vincolo, poi nasce il tesseramento. Infatti, leggendo l'art. 4 della Legge n. 91/81, si evince che il rapporto di lavoro professionistico si costituisce con la stipula di un contratto, che peraltro deve essere conforme al contratto tipo, frutto di contrattazione collettiva. Se non c'è il contratto, che pertanto costituisce un *prius* logico, non ci può essere il tesseramento. Invece, con la stipula del contratto nasce il vincolo e, conseguentemente, il tesseramento che costituisce perciò un *posterius* rispetto al vincolo stesso.¹²

Per i dilettanti la dinamica è diversa. In effetti, anche per costoro il rapporto nasce da un contatto tra l'atleta e la società, e ciò a prescindere dalla circostanza, ininfluyente, di chi sia a muoversi per primo. Sta di fatto che vengono in contatto sportivo e società, ma è questa, in ogni caso, ad inoltrare materialmente la richiesta

¹² C. ALVIST (a cura di), *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Seminario giuridico della Università di Bologna, Giuffrè, Milano, 2006, 84.

COME ABOLIRE IL VINCOLO SPORTIVO E VIVERE FELICI: IL SINGOLARE CASO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI NEL PANORAMA SPORTIVO ITALIANO

di *Alessio Piscini**

SOMMARIO: 1. Introduzione e una premessa metodologica – 2. Brevi cenni sul vincolo sportivo – 3. La struttura associativa e l'agonismo programmatico nella FISJ; radici profonde di una liberazione – 4. Dal nulla-osta a nulla osta: storia e *rationes* di una liberazione – 5. Conclusioni (anche alla luce della sentenza Bernard)

1. *Introduzione e una premessa metodologica*

Arduo è il compito dell'esegeta, quando manchino le norme.

Paradossale potrebbe sembrare un intervento in materia di vincolo che analizzi la normativa della Federazione Italiana Sport Invernali (d'ora in avanti, FISJ; per l'esattezza, le discipline invernali sono sci, biathlon, slittino, bob e tobogganing e alpinismo secondo la classificazione internazionale¹), poiché questa ha espressamente abolito ogni sorta di *vincolo sportivo*.

L'*eccezionalità* della situazione che ci occupa sta nell'assoluta libertà che è concessa ai tesserati, con espressa rivendicazione di tale libertà come titolo di merito.

In pratica, la FISJ fa punto d'orgoglio essere l'unica Federazione (almeno,

* Avvocato del Foro di Firenze; Docente Master in Diritto ed Economia dello Sport presso la facoltà di Economia e Commercio, Università di Firenze; membro del CdA Societ Basket Serie A s.r.l.; fiduciario AIC; Giudice Unico Regionale Toscana FISJ.

¹ «La FISJ opera in armonia col Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, e col CIO: ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. Oltre ad essere riconosciuta dal CONI, aderisce con tutti gli obblighi inerenti alle seguenti Federazioni Internazionali: Federazione Internazionale di Sci (FIS), Unione Internazionale Biathlon (IBU), Federazione Internazionale Slittino (FIL), Federazione Internazionale Bob e Tobogganing (FIBT) e Unione Internazionale Associazioni di Alpinismo (UIAA) ed è da queste riconosciuta come l'unica rappresentante degli sport individuati come sport invernali, meglio descritti nel proseguito del presente Statuto, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali.», art. 1.4 Statuto FISJ anno 2004; le discipline regolate dalla FISJ comprendono sci alpino, sci di fondo, salto e combinata nordica, biathlon, slittino, bob, skeleton, sci alpinismo, *freestyle*, *snowboard*, sci d'erba, sci di velocità, *carving* e *telemark*, artt. da n. 3 a n. 16, Agenda dello Sciatore 2009-2010 disponibile *on line* all'indirizzo web www.fisi.org (marzo 2010).

tra quelle maggiormente *popolose*) ad esser virtuosa nel rispetto integrale al diritto costituzionalmente garantito del cittadino al libero svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.²

Ciò detto, il presente articolo potrebbe pure concludersi.

Tuttavia, il singolare caso della FISJ nell'altrimenti granitico panorama sportivo italiano, ancorato nella grande maggioranza dei casi a un dilettantismo dal *quadruplo binario* (con accumulazione e confusione di atleti professionisti di fatto, semi-professionisti o professionisti di fatto, dilettanti veri e propri e dilettanti-amatori) e a un viscerale amore per i *vincoli* (sportivo e di giustizia),³ non è accaduto e accade casualmente, ma è portato di un'esperienza e una struttura federale peculiare e, non v'è motivo di negarlo, della natura individuale degli sport invernali.⁴ Questa peculiarità può consentire, se correttamente analizzata, l'apertura su riflessioni – non solo giuridiche – in ordine all'utilità e alla concreto farsi operativo degli istituti vincolistici nel mondo ordinamentale sportivo.

Per l'effetto, il tenore del presente articolo, in uno con la questione più strettamente tecnica dell'atteggiarsi del vincolo all'interno dell'ordinamento di settore (*recte*, endo-federale), dovrà rivolgersi ad una più ampia analisi sociologico-politica del caso FISJ, al fine di comprendere come sia possibile per una Federazione e l'enorme numero delle proprie affiliate (1.355 associazioni aventi diritto al voto per l'assemblea elettiva del 2010) sopravvivere (o meglio, vivere) senza vincolo sportivo.

2. Brevi cenni sul vincolo sportivo

Consapevoli di non poter essere né esaustivi né innovativi (anche nell'ambito della presente opera), giova comunque una sommaria descrizione dell'istituto (e della sottesa *ratio*) del vincolo sportivo.

Premesso che tale istituto – quale limitazione alla libertà di associazione e tesseramento – è ormai applicato e applicabile esclusivamente agli atleti dilettanti, dopo che la legge 23 marzo 1981 n. 91 nonché la celeberrima sentenza *Bosman*⁵

² Così, G. AMATO, *Problemi Costituzionali connessi all'attuale disciplina del CONI*, nota a sent. Cass. civ., sez. un., 25 giugno 1965 n. 1067 in *Giur. It.*, 1966, I, 1, 913. La giurisprudenza di merito ha poi chiarito: «non si reputa che l'esercizio dell'attività sportiva in generale possa costituire oggetto di un diritto essenziale della persona umana, come si è talvolta sostenuto; non si può d'altro canto non osservare, così come è stato autorevolmente puntualizzato in dottrina, che il suddetto esercizio può invece considerarsi oggetto di una situazione soggettiva costituzionalmente raccomandata, ed in secondo luogo che i limiti posti alla esplicazione di quell'attività fisica debbono essere legittimi», Tribunale Milano, sentenza 17 luglio 1967.

³ Sul punto, A. PISCINI, *Il tesseramento di un atleta: natura giuridica dell'atto e dei vincoli conseguenti*, FIGC-LPSC e Fondazione Franchi, Roma, 2003.

⁴ Ciò pure non vale per la totalità delle altre Federazioni organizzanti gli sport individuali, tuttavia.

⁵ Corte di Giustizia Europea, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman e altri e Union des Associations de Football Européennes (UEFA) c. Jean-Marc Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 541.

hanno sancito l'applicabilità integrale dei principi di diritto del lavoro agli sportivi professionisti, come riconosciuti dall'ordinamento federale, il lavoro si limita al solo mondo dilettantistico che, pure, in Italia costituisce la grande maggioranza del settore sportivo.⁶

Ciò posto, il vincolo si atteggia come limitazione del tesseramento. Pertanto, è necessario definire quest'ultimo.

Il tesseramento è l'atto di adesione dell'atleta (e di ogni singolo) alla Federazione; ha durata annuale e sancisce l'acquisizione di cittadinanza del singolo all'interno dell'agonismo programmatico come regolato dalla Federazione medesima.

Il tesseramento è qualificato come atto giuridico di natura prettamente privatistica, avente per oggetto l'adesione ad un'associazione a struttura aperta.⁷ Un recente intervento delle Sezioni Unite ha tolto ogni dubbio circa la natura privatistica del tesseramento medesimo: *«i provvedimenti delle federazioni sportive nazionali aventi per oggetto lo svolgimento di un campionato sportivo, nella parte riguardante il tesseramento degli atleti, non coinvolgono le deliberazioni e gli indirizzi fissati dal Coni, ma esauriscono la loro portata all'interno della federazione»*.⁸

Il tesseramento, però, non esaurisce la sua funzione nella concessione di uno *status* ordinamentale all'atleta, ma si struttura come atto *trilatero*. Posto che la Federazione si configura come unione delle associazioni affiliate,⁹ il singolo atleta – a parte alcune eccezioni che non interessano ai nostri fini – deve necessariamente aderire ad una affiliata previamente all'ingresso nella Federazione medesima, che lo riconosce soltanto in virtù di detta appartenenza.

In tal senso, il rapporto giuridico di tesseramento si atteggia come un fascio di tre rapporti biunivoci tra Federazione, associazione affiliata e atleta tesserato, ognuno con propria autonomia ma intrinsecamente connesso.

Differentemente, un'autorevole dottrina ha ritenuto che discendesse dal tesseramento medesimo il rapporto associativo con il sodalizio per il quale svolge

⁶ Professionisti sportivi, secondo la normativa italiana, sono soltanto gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che siano qualificati come professionisti dalle normative CONI e Federali, art. 2, Legge 23 marzo 1981 n. 91; attualmente, possono esser considerati professionisti soltanto gli atleti apicali nel calcio, nella pallacanestro, nel ciclismo, nel pugilato, nel golf e nel motociclismo.

⁷ Così, AA.VV., *Vincolo Sportivo e diritti fondamentali*, a cura di P. MORO, Euro92, Pordenone, 2002; M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2003, 92. e A. PISCINI, *Il tesseramento di un atleta: natura giuridica dell'atto e dei vincoli conseguenti*, cit., 36-37.

⁸ Cass. civ., sez. un., 1° ottobre 2003, n. 14666, in *Giust. Civ. Mass.*, 2003, 10.

⁹ «(La FISLI, ndr) è costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 che senza scopo di lucro praticano in Italia gli sport invernali», art. 1.2 Statuto FISLI approvato dall'Assemblea Federale Straordinaria del 27 novembre 2004 e approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 17 dicembre 2004 (d'ora in avanti, Statuto 2004).

l'attività agonistica,¹⁰ pur dissentendo da tale interpretazione (poiché il tesseramento, quale *status a scadenza annuale* si ritiene aver autonomia concettuale e operativa rispetto all'*affectio societatis* tra singolo associato e associazione sportiva), si rileva come, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non muti: la Federazione, con il tesseramento, vincola il soggetto-atleta al rispetto integrale dello Statuto e dei regolamenti della Federazione medesima (nonché del CONI),¹¹ con ciò creandosi una situazione di specifica obbligazione – apprezzabile civilisticamente¹² e disciplinarmente – al rispetto integrale della normativa vigente.

In tal guisa sorge il vincolo sportivo, come norma endo-federale posta a tutela della stabilità pluriennale dei rapporti agonistici tra affiliata e tesserato, mediante divieti (o limitazioni) al libero tesseramento di un atleta, anche alla scadenza annuale,¹³ in pratica, il singolo viene sottoposto ad un reticolato normativo in forza del quale la sua libertà di associazione (come sancita dall'art. 18 del testo Costituzionale) viene compressa in via temporanea o anche a tempo indeterminato.¹⁴

A difesa di questo *golem* si sono mossi via via tutti i rappresentanti delle federazioni, e del mondo sportivo nazionale, rivendicandone utilità, beneficio sulla tutela dei vivai e della specificità sportiva, nonché sul peculiare stato dello sport italiano. Il vincolo è solitamente agitato quale scudo al libero-scambismo dell'attività sportiva, posto come antitesi ad un corretto svolgersi della parità competitiva (in particolare, per gli sport di squadra, come ovvio).

Tuttavia, in questo granitico panorama spicca un'eccezione che merita di esser valutata.

¹⁰ «*stipulando il tesseramento, infatti, l'atleta instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione*», così, P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 69.

¹¹ «*i tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che tramite gli affiliati chiedono l'iscrizione alla FISI stessa accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa, partecipando poi all'attività sportiva agonistica*», art. 4.7, Statuto 2004, cit.; la norma è ripetuta, con differenti formulazioni, in tutti gli Statuti federali.

¹² Giova ricordare come, per consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, «*le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo*», Corte di Cassazione, sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Giust. Civile*, Mass. 2004, 2.

¹³ Il vincolo può atteggiarsi in vario modo: dal divieto vero e proprio di tesseramento *sine die*, salva autorizzazione dell'associazione di provenienza, alla previsione di un dato temporale – frequentemente la durata di una categoria giovanile o il quadriennio olimpico – nel quale l'atleta resta legato all'associazione.

¹⁴ Come previsto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d'ora in poi, FIGC) sino alla riforma delle Norme Organizzative Interne Federali (d'ora in avanti, NOIF), del 2002.

3. *La struttura associativa e l'agonismo programmatico nella FISI; radici profonde di una liberazione*

Le eccezioni non sono mai casuali, tuttavia.

Spogliandosi delle vesti di esegeta del diritto, sia opportuna una breve digressione sociologica, per le ragioni di cui in premessa.

La FISI è unione di sci club, atteggiati – come tutti gli omologhi nelle altre federazioni – quale associazioni sportive dilettantistiche.

È pacifico – e notorio – come la struttura di uno sci club sia peculiare, rispetto ad altre realtà sportive, per la maggior incidenza del momento associativo (in senso sociale e finanche turistico¹⁵).

I tesserati, frequentemente, non costituiscono la maggioranza dei membri di uno sci club, tra i quali vi sono soci non tesserati la cui adesione dipende dalla possibilità di esercitare un'attività associativo-ludica (*recte*, sportiva non agonistica e comunque ricreativa¹⁶). In tal senso, vi è minor immedesimazione tra tesserati e compagine associativa rispetto alla maggioranza dei sodalizi facenti parte dell'ordinamento CONI-FSN-DNA.

Ciò a tacere dell'importanza delle attività *collaterali* dei vari sci club tra cui, su tutte, la tenuta di scuole di sci o la gestione degli impianti di risalita.¹⁷

Questa impostazione peculiare dello sci club si aggiunge ad altri due fattori di massima rilevanza: da un lato, comunemente a tutti gli sport individuali, l'incidenza dello sport militare nel miglioramento agonistico degli atleti di alto livello,¹⁸ dall'altro, la permanenza del confronto internazionale fra atleti a mezzo

¹⁵ La funzione turistica dello sci è riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, che, nel decidere sull'eventuale contrasto della legge-quadro per la professione di maestro di sci con l'attribuzione legislativa primaria alle regioni, rileva come «*l'opportunità di assicurare standard minimi di bagaglio tecnico-culturale risalta a fortiori per la rilevata importanza turistica dello sci, divenuto sport di massa che implica non trascurabili interessi economici*», Corte cost., 18 luglio 1991, n. 360 in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 391.

¹⁶ L'oggetto associativo è così consigliato dalla FISI stessa nel modello di statuto come pubblicato nel sito istituzionale (consultabile *on line* all'indirizzo web www.fisi.org, aprile 2010): lo sci club «*conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla FISI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.*» (art. 1.2).

¹⁷ Si veda l'articolo 1.2, modello statuto, cit., cfr. nota precedente n. 16.

¹⁸ Tanto che non è previsto neppure il fenomeno del c.d. *doppio tesseramento* dell'atleta in una società civile e nel gruppo militare: nella FISI il rapporto con il Gruppo Sportivo Nazionale Militare e Corpo di Stato è esclusivo e incompatibile con ogni altro vincolo associativo: così art.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007.
- AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università/ Economia e Diritto, Milano, 2008.
- AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008.
- ADINOLFI A., *La circolazione dei cittadini di Stati terzi: obblighi comunitari e normativa nazionale*, in B. Nascimbene (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Giuffrè, Milano, 1998.
- AGNINO F., *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in *Il Foro Italiano*, 2002, 898.
- ALCARO F., *La condizione nel contratto, tra atto e attività*, Cedam, Padova, 2008.
- ALLEGRO G., *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in AA.VV., Giuffrè, Milano, 2008.
- ALVISI C., *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.
- AMATO G., *Problemi Costituzionali connessi all'attuale disciplina del CONI*, nota a sent. Cass. S.U. 25 giugno 1965 n. 1067, in *Giurisprudenza Italiana*, Vol. I, n. 1, 1966.
- AMATO P., SARTORI S., *Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 1, 2006.
- AMATO P., *Il diritto alla libera circolazione alla luce dell'entrata in vigore della direttiva n. 2004/38/CE: il quadro europeo e il caso italiano*, in *Rivista di Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 2, 2008.
- AMATO P., *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 3, 2005, 39-66.
- AMATO P., *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 13-28.
- AMATO P., *La libera circolazione degli sportivi*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- BAKKER M., *The training compensation system*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2008.
- BARBARITO A., TORO M., *Problematiche della legge n. 91/1981*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1983.
- BARNARD C., *The substantive law of the European Union. The four freedoms*, University Press, Oxford, 2007.
- BASILE M., *L'autonomia delle federazioni sportive*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008.
- BELLAVISTA A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1997.

- BELLAVISTA A., *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, I-II, 2008.
- BENAZZO P., PATRIARCA S., *Codice commentato delle S.r.l.*, Utet, Torino, 2006.
- BLACKSHAW I.S., *Mediating Sports Disputes*, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2002.
- BIANCHI D'URSO F., D'URSO G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo. Principi, soggetti, organizzazione*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1992.
- BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1982.
- BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Diritto del Lavoro*, 1989.
- BLANPAIN R., COLUCCI M., *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 2000.
- BLANPAIN R., *The Legal Status of Sportsmen and Sportswomen under International, European and Belgian National and Regional Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2002.
- BLANPAIN R., COLUCCI M., *Il dialogo sociale europeo nello sport*, in *Oltre il Gioco. Opportunità occupazionali e sviluppo delle competenze nello sport* (Di Cola G., a cura di), ILO, Geneva, 2006.
- BLANPAIN R., *European Labour Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2010.
- BUONOCORE V., *Manuale di Diritto Commerciale*, Giappichelli, Torino, 2004, 574.
- BUY F., *Le joueur de football en formation et le principe de libre circulation des travailleurs*, in *Recueil Dalloz*, 13 maggio 2010.
- CAFFERATA R., *Tendenze strutturali della crescita dello sport come business*, in *Economia e diritto del terziario*, 1998.
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale*, I, UTET, 2008.
- CANTAMESSA L., *La cessione di contratto dei calciatori professionisti*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- CARRESI F., *Il contratto*, in A. Cicu e F. Messineo, *Trattato di Diritto Civile*, I, Giuffrè, Milano, 1987.
- CARETTI P., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2002.
- CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1933.
- CIARROCCHI A., *L'evoluzione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti e il suo influsso sulla crisi economica del calcio*, in *Rivista Giuridica del Lavoro*, 2004.
- CIRILLO F. M., *Commento sub art. 4 della Costituzione*, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2007.
- COCCIA M., *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2-3, 1994.
- COLUCCI M., *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004.
- COLUCCI M., *Libera circolazione delle persone*, in M. Colucci, S. Sica (a cura di), *L'Unione Europea, Principi – Istituzioni – Politiche – Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2005.
- COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 15-33.

- COLUCCI M., *L'Union européenne et le sport: au-delà du Livre Blanc*, in *Revue du Droit de L'Union Européenne*, Editions Clément Juglar, n. 3, 2007, 633.
- COLUCCI M., *Sport in the EU Treaty. In the name of Specificity and Autonomy*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx, *The Future of Sports Law in the European Union, Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper on Sport*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2008.
- CORCIONE V., *Procura ad litem e valido esercizio del diritto di riscatto ex art. 39, l. n. 392/1978*, in *Obbligazioni e Contratti*, n. 8, 2008.
- CROCETTI BERNARDI E., *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto, Discipline Privatistiche, sez. Commerciale*, Utet, 2003, 757.
- CROCETTI BERNARDI E., *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in AA.VV., *Experta*, Forlì, 2007.
- D'ANTONA M., *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel rapporto di lavoro*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, I, 1995.
- DE CRISTOFARO M., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 4*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1982.
- DE CRISTOFARO M., *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Diritto del Lavoro*, 1989.
- DE SILVESTRI A., *Il diritto sportivo oggi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1988, 198-199.
- DE SILVESTRI A., *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1991.
- DE SILVESTRI A., *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 2-3.
- DE SILVESTRI A., *La riforma del calcio dilettantistico*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002.
- DE SILVESTRI A., *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *Giustizia sportiva*, 2006.
- DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, *Experta*, Forlì, 2007.
- DE SILVESTRI A., *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 2-3.
- DE SILVESTRI A., *Il tesseramento tra potestà genitoriale e diritti del minore* (nota a Deferimento della Commissione Tesseramenti FIGC Veneto e Decisione della Corte Federale in data 12.7.2004), in *Giustizia sportiva.it*, 2005, Fasc. 1°, II, 80.
- DE STEFANIS C., *Formulario dei contratti*, La Tribuna, Piacenza, 2008.
- DI FILIPPO M., *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1996, II, 232.
- D'ONOFRIO P., *Manuale operativo di diritto sportivo. Casistica e responsabilità*, Maggioli, Rimini, 2007.
- DURANTI D., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, Vol. I, 1983.
- FAVELLA R., *Il rapporto di lavoro dell'arbitro di calcio*, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, n. 12, 2009.
- FERRARA F., *La condizione potestativa*, in *Scritti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1954.
- FERRARO G., *Il rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2006.
- FERRARO M., *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *RDS*, 1987.
- FOGLIA R., *Il tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità europea*, in *Diritto del Lavoro*, Vol. I, 1989.

- FRATTAROLO C., *L'ordinamento sportivo nella Giurisprudenza*, Milano, 1995.
- GALGANO F., GENGHINI R., *Il nuovo diritto societario*, in F. Galgano, *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2006.
- GARDINER S., *Sports Law*, Cavendish, Londra, 2006.
- GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2000.
- GRASSANI M., *L'allenatore dilettante non può essere lavoratore subordinato*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 35-53.
- HENDRICKX F., *Future direction of Sports Law*, in R. Blanpain - M. Colucci - F. Hendrickx (a cura di) *The Future of Sports Law in the European Union. Beyond The EU Reform Treaty and the White Paper*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2008.
- INDRACCOLO E., *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, ESI, Napoli, 2008.
- INFANTINO G., *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport*, disponibile on line all'indirizzo web http://it.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480395_DOWNLOAD.pdf (consultato il 30 aprile 2010).
- LAMARQUE E., *Commento sub art. 3 della Costituzione*, in G. amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2007.
- LENAERTS K., NUFFEL P.V., *Constitutional law of the European Union*, Sweet&Maxwell, London, 2006.
- LOMBARDI P., *Il vincolo degli atleti nei diritto dello sport internazionale*, in *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone, 2002.
- LUBRANO E., *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004.
- LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Roma, 2003.
- LUISO P., *Gli effetti della sentenza Bosman su rapporti pendenti*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 1997.
- LUNARDON F., *La subordinazione*, in C. Cester (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, Utet, Torino, 2007.
- MAGNANI M., *Diritto dei contratti di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2009.
- MARANI TORO I. E A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977.
- MARCHESE T., *Diritto del lavoro e tutela dei vivai giovanili*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007.
- MARTINELLI G., *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993.
- MARTINELLI G., *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in *Giustizia Sportiva*, n. 2, 2005.
- MARTINELLI G., ROMEI F., RUSSO E., *L'ordinamento sportivo*, Edizioni SDS, 2009, 22-31.
- MASCLÉ J-C., *Les articles 30, 36 et 100 du traité CEE à la lumière de l'arrêt "Cassis de Dijon"*, in *Revue trimestrielle de droit européen* 1980.
- MATTERA RICIGLIANO A., *L'arrêt "Cassis de Dijon": une nouvelle approche pour la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur*, in *Revue du Marché Commun*, 1980.
- MATTERA RICIGLIANO A., *La sentenza Cassis de Dijon: un nuovo indirizzo programmatico per la realizzazione definitiva del mercato comune*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1981.

- MENGONI L., *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, I, 1954.
- MERCURI L., *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, voce del *Novissimo digesto*, appendice, Torino, VII, 1987.
- MINERVINI G., *Divisione contrattuale ed atti equiparati*, Napoli, 1990.
- MORO P., *Questioni di diritto sportivo. Casi controversi dell'attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999.
- MORO P., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Euro 92, Pordenone, 2002.
- MORO P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 1, 2005.
- MORO P., *Vincolo sportivo e rimedi giudiziali*, in *Giustizia sportiva*, 2009, n. 3.
- MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro sportivo*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004.
- MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.
- MUSUMARRA L., *Il doping*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2008.
- NAPPI S., *Libera circolazione dei lavoratori subordinati*, in F. Carinci, A. Pizzoferrato (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Utet, Torino, 2010.
- OLIVIERO A., *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 2, 2007.
- ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giustizia Civile*, I, 1996.
- PARRISH R., *Sports law and policy in the European Union*, University Press, Oxford, 2003.
- PARRISH R., MIETTINEN S., *The sporting exception in European Union law*, Asser Press, The Hague, 2008.
- PASQUALIN C., *Giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *RDS*, 1980, 286.
- PASTORE G., *Statuti e regolamenti federali e del CONI*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- PERSIANI M., *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982.
- REALMONTE F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997.
- RINALDI M., *Lavoro subordinato*, in AA.VV., *Nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, vol. 4, Utet, 2008.
- PISCINI A., *Il tesseramento di un atleta: natura giuridica dell'atto e dei vincoli conseguenti, FIGC-LPSC e Fondazione Franchi*, Roma, 2003.
- ROCCELLA M., TREU T., *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Cedam, Padova, 2007.
- ROMEI R., *Prestatore di lavoro subordinato, Commento sub art. 2094*, in AA.VV., *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2007.
- ROSSI L.S., *Gli stranieri*, in A Tizzano (a cura di), Torino, 2000, 129.

- RUBINO F., *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, 66.
- RUOTOLO M., *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1998, 408.
- SANNINO M., *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002.
- SANNINO M., VERDE F., *Il diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2008.
- SANTORO L., *Il tesseramento minorile*, Rivista della ISSN: 1974-4331, Vol. I, Fasc. 2, Sez. 1, 2008.
- SANTORO PASSARELLI G., PELLACANI G., *Subordinazione e lavoro a progetto*, in AA.VV., *Il nuovo diritto del lavoro*, Utet, 2008.
- SCARCELLO A. – TOMASSI A., *Il tramonto del vincolo sportivo. Nota alla decisione del Tribunale di Venezia, Giudice del lavoro, 13 agosto 2009*, in *Giustizia Sportiva*, n. 3, 2009.
- SCOGNAMIGLIO R., *La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato*, in *Rivista di Diritto del Lavoro*, I, 2001.
- SIGNORINI M., *Le organizzazioni sportive*, in M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004.
- SOEK J., *The prize for freedom of movement: the Webster case*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2008.
- TESAURO G., *Diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2008.
- TOGNON J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Rivista Amministrativa del Repertorio Italiano*, 2002.
- TOGNON J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Rivista Amministrativa*, 2003.
- TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in *Rivista giuslavoristi.it*, 2005.
- TOGNON J., *La libera circolazione degli sportivi in ambito comunitario*, in P. Mennea (a cura di), *Normativa e tutela dello sport*, Giappichelli, Torino, 2007.
- TOGNON J., *Diritto europeo dello sport*, Cortina, 2008.
- TORTORA M., *L'ordinamento sportivo* in C.G. Izzo, A. Merone, M. Tortora (diretto da), G. Guarino (con la collaborazione di), G. Merone, *Il diritto dello sport*, Milano, 2007.
- TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto privato*, Cedam, Padova, 2009.
- TROIANO R., DEL NINNO A., *La conclusione del contratto*, Utet, Torino, 2004.
- VACCARO M. J., *Livelli normativi e fenomeno migratorio*, Giappichelli, Torino, 2008.
- VAN DEN BOGAERT S., *Practical regulation of the mobility of sportsmen in the EU post Bosman*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2005.
- VAN DEN BOGAERT S., *Practical regulation of the mobility of sportsmen in the EU post Bosman*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2005.
- VIDIRI G., *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in *Giustizia Civile*, Fasc. II, 1993.
- VIDIRI G., *Il "caso Bosman" e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea*, in *Foro Italiano*, Vol. IV, 1995.
- WEATHERILL S., *The Olivier Bernard case: how, if at all, to fix compensation for training young players?*, *International Sports Law Journal*, n. 1/2 2010, Asser Instituut, The Hague (Paesi Bassi).
- WYATT D., *Article 30 EEC and Non-Discriminatory Trade Restrictions*, *European Law Review* 1981, 185-193.

- ZINNARI D., *Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005.
- ZOLI C., *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giustizia Civile*, 1985.
- ZYLBERSTEIN J., *The Specificity of Sport: a concept under threat in The Future of Sports Law in the European Union: Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper*, (a cura di R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx), luglio 2008, Kluwer Law International.
- ZYLBERSTEIN J., *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol.4, n. 1, 2008.

TABELLA SINOTTICA¹
(aggiornata al 3 giugno 2010)

Vincolo sportivo e indennità di formazione in 14 discipline sportive italiane

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Calcio	<p>Artt. 27 e ss. NOIF</p> <p>PROFESSIONISTI LNP – Lega Pro Giovani (fino a 16 anni) Giovani di serie (da 14 a 19 anni)</p> <p>NON PROFESSIONISTI LND – CALCIO A 5 Quelli che svolgono attività ricreativa</p> <p>Giovani Dilettanti</p>	<p style="text-align: center;">SI</p> <p><i>Art. 33 NOIF</i> Da 14 a 19 anni: “giovani di serie”</p> <p><i>Art. 32 NOIF</i> Fino a 25 anni: <u>dilettanti</u></p>	<p style="text-align: center;">SI</p> <p><i>Art. 106 NOIF:</i> “<i>Calciatori non professionisti</i>” e “<i>giovani dilettanti</i>”:</p> <p>a) rinuncia da parte della società; b) svincolo per accordo; c) inattività del calciatore; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore; f) abrogato g) abrogato h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” i) Svincolo per decadenza del tesseramento</p> <p><i>Giovani di serie</i> Solo lettere a) e d) <i>supra</i></p>	<p style="text-align: center;">SI</p> <p><i>Art. 99 NOIF</i> Definita secondo l’età del calciatore e la categoria del club Min. 4.000 euro Max 93.000 euro</p> <p><i>Art. 99 bis NOIF</i> Premio alla carriera 18.000 euro per ogni anno di formazione</p>

¹ La tabella è parte integrante dell’opera “*Vincolo sportivo e indennità di formazione*” a cura di *Michele Colucci* e *Maria José Vaccaro*, con la partecipazione di *Paolo Amato, Felice Antignani, Mario Calenda, Immacolata Maria Ciarletta, Francesco Contatore, Lorenzo Cuomo, Rolando Favella, Filomena Focillo, Francesco Lucrezio Monticelli, Giampiero Pastore, Alessio Piscini, Andrea Scarano, Giuseppe Silvestro, Sonia Siniscalco*. La tabella è stata impaginata da *Antonella Frattini*.

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Baseball	<p>TUTTI DILETTANTI</p> <p>Art. 31.09 Regolamento Organico FIBS: Atleta di scuola Italiana; Atleta straniero.</p> <p>Art. 1 Regolamento di attività agonistica: Attività agonistica federale; Attività agonistica sociale.</p>	<p>SI</p> <p>Art. 12.2 Statuto FIBS</p> <p>Da 14 a 38 anni per gli uomini Da 14 a 32 anni per le donne</p>	<p>SI</p> <p>Da Art. 31.13 a Art. 31.15 Regolamento Organico FIBS</p> <p>Svincolo unilaterale</p> <p>1- Se minorenni dopo 2 anni dal primo tesseramento;</p> <p>2- Se maggiorenni dopo 3 anni dal primo tesseramento</p> <p>Art. 15 Statuto</p> <p>1- Mancato tesseramento;</p> <p>2- Perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;</p> <p>3- Per ritiro della tessera in seguito a sanzione comminata da organi di giustizia.</p>	<p>SI</p> <p>R.O. Allegato Regolamento Organico FIBS e Art. 31.15</p> <p>Le tabelle tengono conto del: a) età dell'atleta; b) ruolo dell'atleta; c) eventuali partecipazioni in squadre che abbiano preso parte a competizioni ufficiali riconosciute; d) coefficiente economico stabilito in base al ruolo; e) coefficiente di età.</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
<p>Ciclismo</p>	<p><i>Art. 4 STATUTO FCI</i></p> <p>PROFESSIONISTA Ciclista che, tesserato per una società sportiva affiliata, intrattiene con la stessa un rapporto di lavoro regolato da contratto</p> <p>DILETTANTE a) Ciclista che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCI con il solo ed esclusivo vincolo di natura sportiva; b) ciclismo giovanile; c) ciclismo amatoriale.</p>	<p>SI</p> <p><i>Art. 4 STATUTO FCI</i> <i>art. 26 REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITÀ AGONISTICA</i></p> <p>Durata massima del vincolo sportivo: 4 anni</p>	<p>SI</p> <p><i>Artt. 25-30 REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITÀ AGONISTICA</i></p> <p>- in caso di: a) trasferimento del ciclista ad altra società, previo nulla-osta della società di appartenenza; b) comunicazione, da parte della società, entro il 30 settembre di ogni anno, di non voler rinnovare il tesseramento del corridore; c) comunicazione, da parte della società, entro il 30 settembre di ogni anno, di non voler rinnovare la propria affiliazione alla FCI; d) mancato rinnovo, da parte della società, entro l'1 gennaio di ogni anno, della propria affiliazione alla Federazione; e) mancato tesseramento, da parte della società, entro l'1 gennaio di ogni anno, del direttore sportivo o del medico sociale; f) mancato pagamento, da parte della società, entro l'1 gennaio di ogni anno, di ammende per qualsiasi causa inflitte nella precedente stagione agonistica; g) passaggio del ciclista dalle categorie del dilettantismo a quelle amatoriali.</p>	<p>SI (Premio di addestramento e formazione tecnica)</p> <p><i>Allegato 10 al REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITÀ AGONISTICA; NORME TRASFERIMENTO ATLETI</i></p> <p>L'importo del premio di addestramento e formazione tecnica è graduato in base ai seguenti parametri: - categoria di appartenenza del ciclista (e quindi età dell'atleta); - risultati sportivi conseguiti dal ciclista nella precedente stagione agonistica.</p> <p>In caso di trasferimento del ciclista presso una società che sia affiliata ad un diverso Comitato Regionale della FCI, e solo per certe categorie di atleti, è prevista la corresponsione di parte del premio in favore degli organi federali.</p> <p>Inoltre, salva l'ipotesi di trasferimento di un/a ciclista appartenente alle categorie Under 23 o Elite Femminile, la società acquirente deve riconoscere alla cedente una somma a titolo di bonus, il cui importo è individuato dalle norme federali.</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
<p>Ginnastica</p>	<p>Art. 9 Reg. Organico FGI</p> <p>Il tesseramento è unico, si differenzia solo per sezione (M-F-R-GPT-AE-T), per categorie e non esiste alcuna suddivisione in professionisti e non.</p>	<p>SI</p> <p>Art.9 comma 6 Reg. Organico FGI Solo per atleta che svolge attività di 3° livello interregionale e/o nazionale, indiv. o squadra “Fino al 31 dicembre dell’anno sportivo successivo “</p> <p>L’atleta che non svolge le suindicate attività è vincolato fino al termine del corrente anno .</p> <p>Eccezione è il caso dell’atleta è militare (comma 11) inquadrato nel Team Italia, se l’assegnazione ha superato i tre anni: alla fine del periodo di ferma l’atleta è libero da ogni vincolo societario.</p>	<p>SI (art. 9: comma 7 e 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - C. 7: a richiesta con nulla-osta al trasferimento della soc. appartenenza - C. 8: se soggetto a vincolo e privo di nulla-osta può avvalersi della facoltà dello svincolo unilaterale se-guendo una specifica procedura: <ol style="list-style-type: none"> 1)richiesta entro il 20.12 alla ADS di appartenenza 2)invio copia entro pari data al Comitato e alla FGI 3)richiesta nulla-osta società 4)dichiarazione della nuova società di impegno a versare l’indennità di preparazione. <p>La mancanza di uno degli adempimenti o documenti rende l’atto nullo</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentando cert. famiglia comprovante cambio di residenza rispetto a quello indicato al tesseramento - se non rinnova o regolarizza tesseramento - se la società di appartenenza cessa di far parte della FGI - quando la società partecipa ad una fusione con quella di acquisizione - comma 10: comunicazione di rinuncia a partecipare all’attività agonistica federale per l’anno successivo: può tesserarsi per la nuova società ma non può svolgere attività. 	<p>SI (art. 9 comma 8 e allegato A)</p> <p>L’indennità di preparazione, eventualmente dovuta per il trasferimento degli atleti, è definita autonomamente tra le Società interessate;</p> <p>Vi è una tabella con indicate indennità che si devono comunque intendersi come importo massimo esigibile nei casi di richiesta di svincolo unilaterale in relazione all’anzianità e alla tipologia di gara svolta</p> <p>Sono previste deroghe ad esempio per i militari (comma 11)</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Hockey		<p>Art. 13 Statuto La richiesta di tesseramento viene trasmessa dalla società di appartenenza secondo le procedure indicate nel Regolamento Organico.</p> <p>2. Il vincolo instaurato con il tesseramento di atleta è così disciplinato:</p> <p>a) fino al compimento del 14° anno di età cessazione del vincolo dell'Associato di appartenenza al termine di ciascuna stagione agonistica su richiesta dell'interessato.</p> <p>b) tra i 14 e i 35 anni di età il vincolo può essere sciolto annualmente dietro pagamento dell'indennità di preparazione stabilita dal Consiglio federale, nell'ambito del Regolamento Organico</p> <p>c) Oltre il 35° anno di età il vincolo cessa automaticamente al termine di ogni anno sportivo.</p>	<p><u>La decadenza</u> del vincolo si realizza nella fattispecie prevista all'art. 27 del Regolamento Organico e precisamente:</p> <p>a) mancata riaffiliazione della società;</p> <p>b) mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta;</p> <p>c) sospensione della società;</p> <p>d) cessazione della società;</p> <p>e) termine del periodo di validità del vincolo.</p> <p><u>Il vincolo sportivo</u>, può essere sciolto nei seguenti casi:</p> <p>a) Rilascio del nulla-osta da parte della società di appartenenza;</p> <p>b) Cambio di residenza dell'atleta e sempre che tale trasferimento costituisca effettivo impedimento al proseguimento della attività agonistica;</p> <p>c) Mancata assistenza tecnica da parte della società.</p>	<p>L'indennità di formazione di ciascun giocatore è pari al prodotto della aliquota base (ab) moltiplicata per il numero degli anni di tesseramento, compresi eventuali anni di prestito per altra società, e moltiplicata per i parametri A, B e C della tabella di riferimento con le seguenti precisazioni:</p> <p>1. Aliquota base Euro 150 per atleti sia maschi sia femmine</p> <p>2. Anni di tesseramento: anche per i nati nel 1997 deve essere considerato un anno di parametro.</p> <p>3. Età del tesserato: nati negli anni tra il 1997 e 1975 Atleti Nazionali compresi.</p> <p>4. Elemento base è la classe di età (millesimo) e non l'aver compiuto o meno l'anno X al momento della richiesta di trasferimento.</p> <p>5. I parametri si intendono riferiti alla posizione e alla attività dell'anno sportivo precedente (2008/2009) a quello nel quale viene richiesto il trasferimento definitivo.</p> <p>6. Parametro B, campionati obbligatori: si applica a quelle società che nella stagione precedente hanno preso parte ai campionati obbligatori giovanili.</p> <p>7. Parametro C, per Qualità del tesserato si devono intendere: la disponibilità provata dell'atleta a seguire i Corsi di specializzazione e/o di perfezionamento previsti dal Settore</p>

Sports Law and Policy Centre
www.slp.c.eu - info@slpc.eu



Prezzo Euro 60,00